

INTERVENTI COMUNITARI

1. OPERAZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE D'INTERVENTO ATTRAVERSO RITIRI E REIMMISSIONI

1.1 - CEREALI

La regolamentazione comunitaria di mercato nel settore dei cereali ha avuto origine sin dal 1962 ed è stato il primo esempio di organizzazione comune di mercato agricolo.

L'A.I.M.A. ha quindi iniziato la sua attività in qualità di organismo di intervento nazionale incaricato di dare attuazione alla normativa comunitaria dopo che tale compito era stato svolto, per due campagne di commercializzazione, dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari.

Lo schema fondamentale del regime comunitario, che si basa, come è noto, sul prezzo di intervento applicato a tutte le specie cerealicole, sul prezzo indicativo e sul prezzo di entrata, non è stato sufficiente a regolare il mercato cerealicolo comunitario che ha visto progressivamente aumentare le scorte e diminuire la possibilità di smercio. Tale situazione si è particolarmente aggravata a seguito dell'entrata nella Comunità della Grecia e della Spagna.

La grave situazione eccedentaria ha costretto la Commissione ad adottare talune misure restrittive miranti a

risanare il settore e a stabilizzare la produzione cerealicola contenendo il suo afflusso all'intervento per fruire della garanzia del prezzo di intervento.

La più importante misura per il contenimento della produzione è stata l'istituzione nella campagna 1986/87 di un prelievo di corresponsabilità.

A partire dalla campagna 1988/89, in relazione alla insoddisfacente realizzazione degli obiettivi suesposti, tale misura è stata inasprita con l'aggiunta di un prelievo supplementare.

Un altro elemento modificativo dello schema fondamentale della regolamentazione comunitaria del settore cerealicolo è stato quello di limitare il periodo dei conferimenti dei cereali all'intervento.

In relazione al fatto che la campagna di commercializzazione cereali inizia il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo, la Commissione ha deciso che i conferimenti all'intervento, per l'Italia, siano possibili dal 1° agosto 1990 al 30 aprile 1991.

Dopo l'abolizione del concetto di permanenza della garanzia dell'intervento è stato anche deciso che tale garanzia venga assicurata non più al prezzo istituzionale ma al 94% di tale prezzo. Con questa ultima decisione della Comunità si è giunti nella campagna in corso ad una modifica fondamentale dei principi sui quali si era basata in passato l'impalcatura dell'organizzazione di mercato.

Le misure adottate non hanno realizzato una inversione di tendenza e non hanno avviato a soluzione i problemi del mercato cerealicolo, per cui si è reso necessario perseguire una politica restrittiva in materia di prezzi

Per la campagna 1990/91, i prezzi di intervento sono stati mantenuti al livello di quelli della precedente campagna per tutte le specie cerealicole ad esclusione del frumento duro, al cui prezzo di intervento è stata applicata una riduzione supplementare.

Negli allegati n. 1 e 2 si riportano sinteticamente i prezzi istituzionali per le varie specie cerealicole, nonché le maggiorazioni mensili da applicare ai prezzi di acquisto, validi per le campagne 1990/91.

Per tale campagna, le disposizioni comunitarie istituiscono diverse e importanti novità in tema di procedure e modalità per gli acquisti dei cereali all'intervento. Tra queste la più rilevante è quella che prevede che il pagamento del prezzo dei cereali conferiti sia effettuato, a favore dei produttori offerenti, sin dal 30° giorno del conferimento stesso.

L'attuazione delle operazioni di intervento è stata affidata dall'A.I.M.A. agli operatori iscritti all'Albo assuntori nella specifica categoria merceologica, mediante la stipula di apposite convenzioni.

L'affidamento degli incarichi di assuntoria è stato conferito in via prioritaria, così come previsto dalla legge 14 agosto 1982 n. 610 che riorganizza l'A.I.M.A., alle cooperative e

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

loro consorzi e quindi anche ad altri operatori diversi da quelli sopraindicati.

Nell'allegato n. 3 si riporta l'elenco degli assuntori ai quali è stato affidato l'incarico di svolgere le operazioni esecutive di intervento per la campagna 1990/91.

Nel corso dell'anno 1990, che comprende gli ultimi mesi della campagna 1989/90 e quelli iniziali della campagna 1990/91, considerati nell'attività descritta nella presente relazione, sono state conferite all'intervento complessivamente t. 990.193,942 di cereali. Gli acquisti hanno riguardato il grano duro, il grano tenero, il mais e l'orzo. L'andamento dei relativi conferimenti con riferimento ai singoli mesi è riportato di seguito:

<u>M E S I</u>	<u>GRANO DURO</u>	<u>GRANO TENERO</u>	<u>M A I S</u>	<u>O R Z O</u>
GENNAIO	-	-	-	-
FEBBRAIO	-	-	3.935,150	-
MARZO	-	-	1.725,790	-
APRILE	47.656,64	3.000,000	13.469,656	9.315,000
MAGGIO	19.017,29	-	-	-
GIUGNO	-	-	-	-
LUGLIO	-	-	-	-
AGOSTO	403.632,891	-	-	126.389,398
SETTEMBRE	62.409,891	34.941,500	-	32.050,734
OTTOBRE	18.898,765	-	-	-
NOVEMBRE	98.657,690	-	-	-
DICEMBRE	115.094,199	-	-	-
TOTALE	765.366,714	37.941,500	19.130,596	167.755,132

Negli anni 1988 e 1989 le avverse condizioni atmosferiche avevano rallentato la tendenza della produzione ad aumentare, mentre nel 1990, pur in presenza di condizioni climatiche avverse, si è registrato un lieve aumento dei quantitativi di cereali prodotti ed un miglioramento del livello qualitativo.

L'aumento dell'offerta sul mercato libero, sia di prodotto nazionale che comunitario proveniente da Grecia e Spagna, con conseguente flessione dei prezzi, ha determinato per gli operatori cerealicoli la convenienza a ricorrere all'intervento.

Alla data del 31/12/1990 risultano in giacenza nei magazzini di stoccaggio t. 1.454.050 di cereali.

Nel corso del 1990 sono state effettuate dall'A.I.M.A. operazioni di vendita dei prodotti in giacenza sia sul mercato interno sia con destinazione all'esportazione.

Nel mercato interno le condizioni per la immissione di prodotto A.I.M.A. si sono realizzate solo per il granturco e hanno riguardato t. 28.000 di prodotto.

Per quanto concerne le vendite di prodotto destinato alla esportazione nei Paesi terzi si osserva che la persistente situazione di aumento degli stocks comunitari ha determinato la decisione della Commissione di attivare la vendita, mediante gara, di grano duro per la sua esportazione nei Paesi Terzi.

I quantitativi posti in vendita sono stati pari a complessive t. 730.966,740 di grano duro, mentre le quantità aggiudicate sono state pari a t. 419.642,511.

Tali aggiudicazioni hanno riguardato specificatamente i seguenti quantitativi di prodotto:

- t. 96.232,570 di grano duro venduto con vincolo di esportazione nei Paesi del Nord Africa;
- t. 50.000 di grano duro, venduto per esportazione in Unione Sovietica e costituenti parte del complessivo quantitativo di t. 250.000 posto in vendita per la analoga destinazione ;
- t.273.409, 941 di grano duro con obbligo di trasformarmazione in t. 170.875,410 di semola da esportare nei Paesi terzi e principalmente ai Paesi del Nord Africa, facenti parte del complessivo quantitativo di t. 500.000 di grano duro per tale destinazione.

Negli allegati n. 4 - 5 - 6 sono riportati i dati relativi alle gare effettuate.

L'aspetto finanziario della citata gestione riguarda le spese per gli acquisti, i ricavi dalle vendite e quindi i compensi spettanti agli Assuntori stessi per l'effettuazione delle varie operazioni tecniche di conservazione del grano.

Il rendiconto di gestione, nei termini esposti alla Comunità Europea, che attraverso la sezione garanzia del FEOGA provvede al riconoscimento di una parte delle spese sostenute, evidenzia quali elementi fondamentali i dati sottoindicati:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- spese acquisto di orzo	£.	44.814.990.284
- spese acquisto di grano tenero	£.	12.522.662.184
- spese acquisto di mais	£.	5.707.363.940
- spese acquisto di grano duro	£.	305.489.139.297
- ricavi vendite	£.	225.200.788.239
- spese di entrata, uscita e conservazione	£.	44.166.044.031
- spese di finanziamento	£.	11.229.076.098

1.1.1. RIMBORSO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE DI CORRESPONSABILITA' SUI CEREALI

Per le campagne 1989/90 e 1990/91 , la normativa comunitaria ha assoggettato i produttori di cereali al versamento oltrechè di un prelievo di base anche di un prelievo supplementare di corresponsabilità, in relazione alle quantità di cereali immesse sul mercato.

Tali prelievi costituiscono una tassa alla produzione avente lo scopo di evitare l'aumento delle eccedenze produttive.

Specificatamente il prelievo supplementare è applicato in aggiunta al prelievo di base, allorchando la produzione di cereali eccede , nella campagna considerata, il quantitativo massimo garantito fissato per le campagne che vanno dal 1988/89 al 1991/92, in 160 MIO/t di cereali appartenenti a tutte le specie.

L'ammontare del prelievo supplementare è fissato dalla Commissione CEE in via previsionale all'inizio della campagna e successivamente determinato in via definitiva a fine campagna, dopo aver constatato l'ammontare dei quantitativi di cereali prodotti nella campagna stessa.

Qualora il superamento del quantitativo massimo garantito risulti inferiore al limite di riferimento previsionale , è stabilito che venga effettuato il rimborso ai produttori di una parte del prelievo versato, nella misura data dalla differenza tra il prelievo supplementare stabilito preventivamente e quello definitivo.

Per la campagna 1989/90 è stata accertata una produzione di cereali pari a 160,5 MI0/t. Tale constatazione comportava, in base ai criteri suesposti, il rimborso parziale anche per tale campagna del prelievo di corresponsabilità supplementare versato.

Tuttavia, la Commissione, tenuto conto delle sfavorevoli condizioni climatiche che avevano penalizzato i produttori di cereali nella citata campagna, nonché dell'irrilevante superamento del quantitativo massimo garantito, ha deciso di rimborsare totalmente detto prelievo, pari a £. 8.733,06 per tonnellata di cereale.

In conseguenza di tale decisione successiva, nella campagna 1989/90 i cereali immessi sul mercato non sono stati assoggettati al prelievo di corresponsabilità supplementare.

La normativa nazionale ha affidato agli Organi di controllo regionali, già incaricati della riscossione dei prelievi, il compito di indicare per ciascun produttore la somma che l'A.I.M.A. avrebbe dovuto pagare a titolo di rimborso.

Nel corso dell'anno 1990 è stata erogata dall'A.I.M.A. a tale titolo la somma di £. 21.205.699.956 a favore di n. 64.060 produttori per un quantitativo complessivo di cereali di t. 2.629.063,90.

Nell'anno considerato è stato altresì effettuato, a favore dei produttori che hanno partecipato al regime di ritiro dei seminativi dalla produzione, il rimborso totale dei prelievi versati, sulla base di apposita domanda; le somme erogate a tale titolo ammontano a £. 4.170.930 a favore di n. 25 produttori.

Nelle allegate tabelle n. 7 - 8 sono riportate le ripartizioni delle suddette spese.

Relativamente alla campagna 1990/91, la Commissione al fine di semplificare la gestione amministrativa delle misure relative al prelievo, rilevatasi oltremodo macchinosa, ha previsto sostanziali modifiche delle procedure di acquisizioni del prelievo di base e in particolare di quello supplementare.

La nuova normativa stabilisce che i produttori siano assoggettati al pagamento del prelievo di base maggiorato di una quota del prelievo supplementare stabilita in misura previsionale.

La regolazione dell'effettivo ammontare del versamento del prelievo supplementare viene definito nella campagna successiva aumentando in misura proporzionale l'importo del prelievo di base, conseguentemente alla constatazione del volume della produzione cerealicola.

1.2. - CARNI BOVINE

Le operazioni esecutive d'intervento nel settore delle carni bovine vengono attuate dall'A.I.M.A. per il tramite degli enti assuntori e previa iscrizione degli stessi alla categoria merceologica "carni" dell'Albo assuntori dell'Azienda.

Per la campagna 1990/91 l'incarico di assuntore è stato affidato all'Associazione Italiana Allevatori, che ha la disponibilità degli impianti di stoccaggio ubicati nelle varie zone d'intervento e tale ente, come già dimostrato nelle precedenti campagne, è in grado di organizzare su tutto il territorio italiano i centri di intervento nelle zone interessate alle produzioni zootecniche e per le quali si possono determinare le condizioni per il conferimento all'intervento. I centri presso i quali avviene lo stoccaggio della carne conferita sono dislocati presso cooperative o privati operatori che dispongono di impianti dotati di idonee celle frigorifere, tunnel di congelamento, nonché strutture ed attrezzature necessarie alla movimentazione del prodotto (all. n. 9)

La descrizione dell'attività dell'A.I.M.A. deve in ogni caso essere fatta con riferimento alla campagna di commercializzazione che ha inizio il primo lunedì del mese di aprile di ogni anno, per cui nell'arco del 1990 ha termine la campagna 1989/90 e inizia la successiva campagna 1990/91.

Per effetto della specifica regolamentazione comunitaria gli acquisti di carne all'intervento possono essere effettuati solo nel caso in cui il prezzo di mercato risulta inferiore all'84% del prezzo di intervento, per quantitativi e prezzi fissati secondo la procedura di gara e aggiudicazione da parte della Commissione CEE.

Tale procedura è stata instaurata al fine di contenere gli acquisti all'intervento ed eliminare la garanzia permanente che costituisce una distorsione del sistema produttivo e di mercato. Con il nuovo sistema si è cercato di scoraggiare la produzione finalizzata all'intervento come era accaduto in passato. I conferimenti all'intervento diventano così una forma di commercializzazione come le altre sottoposte alle regole della domanda e dell'offerta. Solo nel caso che i prezzi di mercato risultano visibilmente inferiori a quelli d'intervento per tutte le categorie di carne, è previsto che scatti la garanzia permanente con possibilità di conferimento illimitato quantitativamente e comunque al prezzo pari all'80% del prezzo d'intervento.

In altri termini anche nei casi di gravi crisi di mercato si registra che la garanzia del prezzo d'intervento non è piena ma ridotta del 20%.

A seguito di tale normativa le condizioni per l'apertura dei conferimenti in Italia si sono verificate solo nel maggio 1990. Da tale data e sino al dicembre 1990 sono stati effettuati

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

acquisti per t 21.841,382 di carne con osso e t 11.072,522 di carne disossata, per l'importo totale di L. 177.207.259.024.

Nel corso del 1990 si sono esaurite tutte le scorte giacenti e provenienti dalle precedenti campagne, con vendite aventi le seguenti destinazioni:

- a) t 2.925 destinate all'esportazione nei paesi terzi. Tali vendite comprendono anche quantitativi di carne con osso da sottoporre al disossamento prima di essere esportata;
- b) t 338 destinate ad aiuti agli indigenti in Italia ed all'Organismo d'intervento greco per analoga destinazione;
- c) t 16 destinate ad enti ed istituzioni sociali senza scopo di lucro come istituti religiosi, ospedali, mense scolastiche, ecc. al fine di integrare le razioni giornaliere alimentari dei propri assistiti.

Come è rilevabile dai dati esposti, le vendite per esportazione nei paesi terzi riguardano l'89,2% del totale delle vendite mentre quelle per gli indigenti sono pari al 10,2%.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria di tale attività questa può essere sintetizzata secondo le risultanze dei conti FEOGA per l'esercizio 1990, come appresso specificato:

- Valore quantità giacenti all'inizio del 1990 comprensivo del deprezzamento con tabile stabilito dalla regolamentazione comunitaria £. 12.087.629.320

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Valore quantità acquistate nell'esercizio	
FEOGA 1990 comprensivo del deprezzamento	£. 88.603.629.511
- Spese di entrata, conservazione, uscita	
finanziamento e rimborso deprezzamento	<u>£. 97.090.490.214</u>
TOTALE	£. 197.781.749.045
- Valore quantità vendute	£. 13.798.064.815
- Valore quantità giacenti a fine	
esercizio	<u>£. 56.127.453.800</u>
	£. 69.925.518.610
	=====

Alla fine del 1990, per effetto della notevole diminuzione del prezzo di mercato, anche l'Italia è stata ammessa ad usufruire della procedura di cui al Reg. CEE 805/68, che prevede l'acquisto di tutti i quantitativi offerti ad un prezzo pari all'80% del prezzo di intervento e pertanto si prevede un considerevole incremento delle scorte di carne bovina.

1.3 - OLIO DI OLIVA

Premesso che la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva inizia il 1° novembre e termina il 30 novembre dell'anno successivo, l'attività dell'AIMA in questo specifico settore ha riguardato finora 16 campagne di commercializzazione, ovverosia dalla campagna 1975-76 fino a quella corrente 1990-91.

In esecuzione della relativa regolamentazione comunitaria di mercato l'A.I.M.A. ha provveduto nel corso di dette campagne all'acquisto dai produttori di circa 12.000.000 di quintali di prodotto reimettendone nel mercato circa l'87,5% fino al 31.12.1988 e l'intero quantitativo entro il 31.12.1990.

La campagna olearia 1989/90, ha presentato aspetti tipici di un'annata di scarica. Dopo 3 anni di siccità e dopo l'attacco della mosca olearia, il raccolto di olive è stato estremamente basso con una resa, sia quantitativa sia qualitativa, a livelli inferiori al normale. Tale situazione, unitamente all'andamento dei prezzi al libero mercato, ha fatto sì che i produttori nel corso dell'anno non hanno avuto interesse a conferire l'olio all'intervento. Per contro si è determinata una prospettiva piuttosto incoraggiante per la vendita delle scorte detenute dall'A.I.M.A. costituite esclusivamente da olio acquistato nelle precedenti campagne e rimasto ancora invenduto nei magazzini.

All'inizio della campagna 1989/90 erano giacenti nei magazzini dell'intervento q.li 618.000 circa di olio di oliva

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle varie qualità.

Giova ricordare che le vendite, nelle quantità e nei tempi di svolgimento, sono disposte dalla Commissione CEE e devono essere effettuate dall'A.I.M.A. mediante gare sulle base di prezzi minimi stabiliti dalla Commissione stessa.

Nel corso del 1990 la Commissione ha disposto n. 10 gare delle quali n. 8 per la vendita sul mercato interno, n. 1 per aiuti agli indigenti della Comunità e n. 1 come aiuto comunitario alla Polonia.

I risultati quantitativi e qualitativi delle vendite in questione sono riportati nella tabella allegata e si concludono con la cessione totale degli stocks di intervento (allegato 10).

Menzione a parte merita l'olio proveniente dagli acquisti effettuati nel corso della campagna 1987-88. Si ricorda che per tale campagna il FEAOG, a seguito di indagini esperite, non ha ritenuto possibile l'eleggibilità delle spese nel bilancio comunitario. Le quantità giacenti all'inizio della campagna 1989-90 sono le seguenti:

ASSUNTORI	VERGINE	CORRENTE	LAMPANTE	TOTALE
	q.li	q.li	q.li	q.li
A.I.P.O.	89.550,95	3.154,07	125,00	92.830,02
C.N.O.	3.334,78	1.354,97	70,70	4.760,45
U.N.AS.C.O.	126.517,01	11.662,41	-	138.179,42
C.I.O.S.	19.499,86	1.832,15	-	21.332,01
FEDIT	21.421,00	3.069,00	-	25.030,00
CENTRALE O.L.	4.979,00	-	-	4.979,00
C.O.M.	952,10	-	-	952,10
TOTALE	266.254,70	21.612,60	195,70	288.063,00

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso del 1990 si è proceduto alla gestione dei rapporti contrattuali con gli assuntori. In particolare le quote di acconto corrisposte risultano essere le seguenti per gli assuntori sottoindicati:

U.N.AS.C.O.	£. 1.710.111.525
CENTRALE OL.COOP.	" 58.744.105
C.N.O.	" 40.828.035
OLEIFICI FASANESI	" 44.902.185
C.I.O.S.	" 181.035.195
FEDIT	" 35.685.975
A.I.P.O.	" <u>760.610.260</u>
TOTALE	£. 2.831.917.280

Si è dato poi corso alla revisione amministrativo-contabile e quindi alla definizione dei rendiconti di gestione presentati dagli assuntori.

Nel corso dell'anno 1990 è stato liquidato complessivamente l'importo di £. 2.121.841.890 a seguito della revisione dei rendiconti presentati dagli assuntori .

1.4 BURRO

Nonostante le recenti modifiche introdotte dalla CEE tese a limitare l'afflusso dei prodotti all'intervento con l'introduzione di una ulteriore dilazione nel termine di pagamento del burro conferito, l'anno 1990 ha registrato una grave crisi nel settore ed ha provocato quindi un afflusso di prodotto all'ammasso.

Nel periodo gennaio/dicembre 1990 il burro introdotto in ammasso è risultato pari a tonn. 7.020,500.

A fronte di tali entrate lo smaltimento, invece, è stato pari a ton. 838,575 destinato alla distribuzione gratuita agli indigenti della Comunità.

Per quanto attiene gli aspetti finanziari si precisa che il valore del prodotto acquistato è pari a £. 33.243.866.500 mentre le spese di gestione così come risultanti dalla contabilità FEOGA, sono pari a £. 2.440.188.235.

L'attuazione delle operazioni esecutive d'intervento nel settore del burro è realizzata per il tramite di enti assuntori che dispongono di impianti ubicati nelle zone di produzione e che risultano essere i seguenti:

- FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI
- SOC. LA MAMIANESE - PARMA
- SOC. SO.DE.LE. - PARMA

1.5 - TABACCO

Il conferimento all'intervento, per i tabacchi in foglia o in colli, viene richiesto dai produttori e dalle ditte trasformatrici quando non sia stato possibile vendere tali prodotti sul libero mercato.

Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunitari, l'A.I.M.A. ha provveduto, con l'Atto Disciplinare del 24 novembre 1988, a regolare le modalità con le quali vengono attivati i "centri di intervento", gli adempimenti da osservare da parte dei conferenti all'ammasso, le procedure per l'acquisto del prodotto conferito, nonché gli obblighi previsti a carico dell'assuntore del servizio di stoccaggio.

L'uscita dei tabacchi dai magazzini di trasformazione e l'entrata nel magazzino di stoccaggio sono effettuate sotto controllo diretto del personale AIMA. Per l'acquisto dei tabacchi offerti all'intervento viene nominata apposita Commissione di perizia, composta da tecnici dell'Azienda, che provvede alla valutazione dei tabacchi ed alla classificazione, ai fini della determinazione del "prezzo di intervento derivato" previsto per singolo grado di qualità.

Nel corso del 1990, l'A.I.M.A., in accoglimento delle indicazioni pervenute dalla Commissione CEE, ha attivato ulteriori procedure di verifica e di valutazione della qualità del tabacco che, unitamente all'andamento favorevole del mercato, hanno

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contribuito a ridurre notevolmente i quantitativi di tabacco conferiti all'intervento.

Infatti, mentre nel 1989 erano state vendute all'Organismo d'intervento oltre 44 mila tonnellate di tabacco, nel 1990 l'intervento pubblico ha interessato soltanto tonnellate 17.857 provenienti dai raccolti 1988 e 1989, per un importo complessivo di £. 116.338.709.430, al netto dell'I.V.A., come risulta dall'allegata tabella 12.

Al 31 dicembre 1990 risultano in giacenza presso i magazzini di stoccaggio tonnellate 69.301,742 di tabacco in colli per un valore di £. 30.164.969.240 relativamente ai raccolti 1986, 1987, 1988 e 1989.

I tabacchi detenuti dall'Organismo d'intervento vengono posti in vendita mediante gare indette dalla Commissione CEE per l'esportazione verso Paesi terzi.

Nel 1990 sono stati messi in vendita e consegnati agli aggiudicatari, tabacchi in colli dei racc. 1986 e 1987 per tonn. 13.324,107 pari a £. 6.907.360.797

Il conto di gestione, che nel 1990 ha riguardato i tabacchi in colli dei raccolti 1986, 1987, 1988 e 1989, si è articolato nelle seguenti voci:

- vendite e scorte	+ £. 10.785.784.062
- spese tecniche	- £. 318.005.114
- spese di finanziamento	+ £. 2.571.500.082

Il conto di gestione, pertanto, si chiude con un saldo debitore di £. 13.039.279.030, che costituisce l'ammontare delle perdite nette da imputare al FEOGA ai fini del rimborso.

1.6 - ALCOLE

1.6.1 Distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e dei vini da uve da mensa.

Al fine di poter accedere agli interventi comunitari nel settore vitivinicolo, gli art. 35 e 36 del Reg. CEE n. 822/87 obbligano i produttori ad effettuare, in via preliminare, la distillazione, rispettivamente, dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce) e dei vini ottenuti da uve da mensa.

L'alcole ottenuto, purché con gradazione alcolica non inferiore a 92°, viene conferito presso l'Organismo d'intervento e dallo stesso acquistato ai prezzi stabiliti dai regolamenti comunitari e con spese a carico del FEOGA e del bilancio nazionale.

Lo smercio di tale alcole è disciplinato dalle norme comunitarie in modo da evitare perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotte nella Comunità, e pertanto, vengono adottate misure per lo smercio dei prodotti medesimi verso destinazioni che escludono qualsiasi perturbazione del mercato comunitario dell'alcole, con spese a carico del FEOGA.

Per quanto riguarda l'alcole derivato dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui al citato art. 35 del Reg. CEE n. 822/87, per le campagne 1988/89 e 1989/90 sono stati acquistati nel corso del 1990 Hn. 302.895 di alcole sostenendo una spesa complessiva di £. 74.534.062.270, di cui l'importo di £. 28.461.232.740 rappresenta la quota di partecipazione a carico del FEOGA. (All. n. 13)

Per quanto concerne l'alcole derivato dalla distillazione dei vini da uve da mensa di cui al citato art. 36 del Reg. CEE n. 822/87, per la campagna 1988/89 e 1989/90 è stata corrisposta dall'A.I.M.A. nel 1990 la somma complessiva di £. 16.747.919.515 per l'acquisto di Hn. 58.717 di alcole; di tale spesa la quota di partecipazione a carico del FEOGA ammonta a £. 7.873.530.975. (Allegato n. 13).

Per quanto riguarda la contribuzione della Comunità relativa al 1990, con decisioni della Commissione (CEE), adottate in applicazione dell'art. 37 del Reg. CEE n. 822/87, è stato disposto il versamento all'A.I.M.A. di un acconto di £. 54.321.600.755 sul costo di smercio sia dell'alcole proveniente dalla distillazione dei vini da uve da mensa che da quello proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione prevista dall'art. 35 del citato Regolamento.

1.6.2 Distillazione obbligatoria dei vini da tavola.

Anche l'art. 39 del regolamento CEE 822/87 prevede la possibilità di conferire alla A.I.M.A. l'alcole con gradazione non inferiore a 92° ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola che i produttori sono obbligati a distillare allorquando si verifica una situazione di grave squilibrio del mercato.

In applicazione di tali disposizioni comunitarie nel 1990 è stata spesa dall'A.I.M.A. la somma complessiva di £. 20.171.074.700 per l'acquisto di Hn. 82.492 di alcole; di tale spesa £. 9.726.126.600 rappresentano la quota di partecipazione del FEOGA. (All. n.13).

Con decisioni della Commissione (CEE), adottate in applicazione dell'art. 40 del Reg. CEE n. 822/87, è stato disposto il versamento all'A.I.M.A. di una somma, a titolo di deprezzamento di tale alcole, dell'importo di £. 14.732.225.735.

1.6.3 Deposito e smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni obbligatorie.

La CEE, avendo considerato che la situazione del mercato dell'alcole nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di consistenti giacenze, formatesi a seguito di interventi effettuati in virtù degli articoli 35, 36 e 39 del Reg. (CEE)

n. 822/87, ha adottato le norme relative allo smercio di tale alcole ottenuto dalle distillazioni obbligatorie dinanzi citate, norme che sono state emanate con Reg. CEE del Consiglio n. 3877/88 del 12.12.1988 e della Commissione n. 1780/89 del 21.6.1989.

In applicazione di tali disposizioni nel 1990 sono state espletate 17 gare, con le quali si è proceduto all'aggiudicazione di complessivi Hn. 4.768.884 di alcole, al prezzo medio di £. 12.000 per ettanidro, destinato all'esportazione in Paesi comunitari ed extracomunitari, il cui ritiro, in alcuni casi scaglionato anche per un quinquennio, viene regolamentato al fine di assicurare sia il controllo delle operazioni materiali necessarie per il ritiro stesso, sia il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione del prodotto. (All. n. 14)

In conseguenza delle estrazioni di parte delle quantità di alcole venduto, la quantità complessiva di alcole in giacenza al 31/12/1990 è di Hn. 4.064.900.

I rapporti contrattuali con gli operatori che detengono nei loro depositi l'alcole sono stati sostanzialmente innovati in occasione della definizione dell'atto di obbligazione relativo alle operazioni e alla fissazione dei compensi di stoccaggio per il 1990.

Il contratto di deposito viene pertanto ricondotto alle norme generali che disciplinano il rapporto di assuntoria con l'A.I.M.A. in altri settori d'intervento.

In particolare è stata introdotta la norma che garantisce la continuità del servizio di stoccaggio anche dopo la scadenza del rapporto stesso, la cui durata è stata stabilita in un periodo annuale.

E' stata introdotta anche la presentazione di un'apposita fidejussione da parte della ditta depositaria pari al 10% del valore del prodotto immagazzinato a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Le spese complessive sostenute durante l'anno 1990 per compensi di magazzinaggio relativi agli alcoli ottenuti con interventi comunitari è di £. 49.759.503.140 (All. n. 15).

1.7 -ORTOFRUTTICOLI

Il ritiro dalla vendita di prodotti ortofrutticoli è una misura di intervento, la cui adozione è rimessa dalla regolamentazione comunitaria all'autonoma valutazione e decisione delle Organizzazioni dei produttori e in particolare delle Associazioni dei produttori.

Tale misura di intervento è limitata a soli 14 prodotti ortofrutticoli per i quali la regolamentazione comunitaria di mercato ha stabilito un regime di prezzi e previsto l'intervento pubblico in caso di crisi grave, e cioè undici specie di frutta, (mele, pere, pesche, nettarine, arance, limoni, mandarini, clementine, satsuma, uva da tavola e albicocche) e tre di ortaggi (pomodori, cavolfiori e melanzane) e comporta l'obbligo per le organizzazioni dei produttori interessati di dare alle quantità ritirate dalla vendita presso i soci una delle seguenti destinazioni:

- 1 - distribuzione gratuita ad opere di beneficenza;
- 2 - utilizzazione dei prodotti freschi per alimentazione animale;
- 3 - utilizzazione per fini non alimentari;
- 4 - utilizzazione per alimentazione animale previa trasformazione da parte dell'industria degli alimenti per il bestiame;

- 5 - distribuzione gratuita agli istituti di pena ed alle colonie estive nonché agli ospedali ed agli ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri;
- 6 - cessione alle industrie di distillazione per la trasformazione in alcole (limitatamente alle pere, mele e pesche).

La cessione per una delle prime cinque destinazioni autorizzate è lasciata alla scelta della organizzazione dei produttori, mentre la cessione alle industrie di distillazione è subordinata all'espletamento di pubbliche gare indette dall'A.I.M.A.

Per le quantità di prodotti ritirati dalla vendita le Associazioni dei produttori ricevono una compensazione finanziaria - liquidata dall'A.I.M.A. - e riferita, contabilmente, alle singole campagne di commercializzazione.

Nell'allegato 16 si evidenziano i dati riassuntivi dei quantitativi di prodotti ritirati, nei singoli mesi della campagna 1989/90, con le conseguenti destinazioni, nonché ricavi e compensazioni liquidate dall'Azienda.

Nell'allegato 17 vengono indicati i quantitativi di prodotti liquidati con a fianco gli importi delle relative compensazioni delle prime domande relative alla successiva campagna 1990/91.

Nell'allegato 18, sono messe a raffronto le quantità di prodotti ritirate negli ultimi 5 anni.

I dati esposti rilevano una sensibile riduzione dei quantitativi ritirati nelle ultime campagne specie per quanto attiene le mele, i pomodori, i cavolfiori, arance e mandarini.

2. AIUTI ALLA PRODUZIONE

2.1 RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE PER GLI AMIDI

Con Reg. CEE n. 1010/86 e 2169/86 sono state fissate le norme per la concessione delle restituzioni alla produzione per l'amido di mais, riso e per la fecola di patate, utilizzate per la produzione di taluni prodotti industriali dei settori chimico - farmaceutico, cartario e tessile.

Lo scopo della disciplina è quello di sostenere la produzione degli amidi ottenuti da cereali comunitari ovvero dalla fecola di patate comunitarie. Tale scopo viene raggiunto concedendo agli utilizzatori di amido una restituzione variabile trimestralmente in relazione alla differenza tra i prezzi di intervento del mais e degli altri prodotti e i prezzi mondiali degli stessi prodotti.

Nel corso dell'anno 1990 sono state pagate restituzioni per un importo totale di £. 28.209.793.704 di cui £. 25.902.600.204 per restituzione alla produzione di amido derivata da mais e frumento e £. 2.307.193.500 per restituzione alla produzione di amido derivato da fecola di patate.

Detti importi riguardano l'utilizzo di t. 160.497,470 di amido, di cui t. 143.980,862 derivate dal mais, t. 3.505,799 derivate dal frumento e t. 13.010,809 derivate dalla fecola di patate.

Le citate quantità di amido sono state utilizzate per il 49% nel settore delle industrie cartarie, per 50,5% in quello chimico farmaceutico e per lo 0,5% in quello tessile.

2.2. - INTEGRAZIONE DI PREZZO AL GRANO DURO

L'integrazione di prezzo al grano duro è stata istituita nella campagna agraria 1966/67 in base al regolamento CEE n. 120/1967 che, all'art. 10, stabiliva l'erogazione di un'integrazione, commisurata ad un importo pari alla differenza tra il prezzo minimo garantito e il prezzo d'intervento del prodotto, a favore dei produttori di grano duro, singoli e associati, calcolata sulle quantità previste per la cessione all'Organismo di intervento dai regolamenti comunitari e riconosciuta ammissibile a seguito degli esiti istruttori degli uffici ed enti incaricati del servizio.

Tale integrazione ha lo scopo di coprire la differenza tra il prezzo minimo garantito e il prezzo di intervento valido per la zona più eccedentaria: il primo è un prezzo che la Comunità intende realizzare sul mercato interno, fissato e reso noto dal Consiglio a tutti gli operatori economici prima che inizi la campagna agraria e serve a fornire agli imprenditori un orientamento di larga approssimazione su quello che potrà essere il prezzo di mercato del prodotto durante la campagna di commercializzazione nell'ambito della Comunità; il secondo, prezzo di intervento, è un prezzo al quale la Comunità attraverso gli Organismi d'intervento, si impegna ad acquistare le quantità di cereali che non trovano collocazione sul mercato a prezzi remunerativi.

I punti essenziali di tale disciplina sono:

- l'aiuto è corrisposto sulla superficie effettivamente seminata a grano duro e sulla quale è stato effettuato il raccolto;
- presentazione di un'unica dichiarazione, in sostituzione della denuncia di semina e della domanda di aiuto;
- istituzione del sistema dei controlli in azienda a sondaggio;
- obbligo del versamento dell'aiuto agli aventi diritto entro il 30 aprile della relativa campagna di commercializzazione e cioè entro aprile dell'anno successivo a quello del raccolto.

Nell'anno finanziario 1990 si è proceduto al completamento dei pagamenti dell'aiuto relativi al grano duro di produzione 1989.

Per detto raccolto l'importo erogato nel 1990 ammonta a £.433.126.554.645 e riguarda n. 265.437 produttori, relativamente a Ha 1.628.458,3497 di terreno seminato a grano duro.

Dato che i predetti pagamenti hanno avuto inizio nel mese di novembre dell'anno 1989, si ritiene opportuno sottolineare che i pagamenti complessivi dell'aiuto al grano duro di produzione 1989, come risulta dall'allegata tabella distinta per regioni (allegato 19) ammontano a £. 463.616.191.455 - riguardano n. 283.075 produttori, per ha 1.743.092,5792 e costituiscono il 96% del totale delle richieste.

Si ritiene infine di dover segnalare le difficoltà operative incontrate, derivanti dal fatto che l'AIMA, non avendo propri uffici periferici per espletamento in sedi provinciali del servizio (ricezione delle domande, istruttoria, controlli

aziendali, liquidazione), deve avvalersi degli Enti regionali di sviluppo agricolo o di Uffici dipendenti dalle regioni che, a vario titolo, operano nel campo della agricoltura e con i quali vengono stipulate ogni anno apposite convenzioni.

Finora si era seguito il criterio in base al quale, nelle regioni di maggiore produzione, il servizio veniva affidato agli Enti di sviluppo che, per l'esperienza acquisita e per la loro struttura organizzativa davano una garanzia di regolarità e correttezza del servizio di istruttoria e controllo delle domande di aiuto.

La dichiarata indisponibilità di alcuni enti, operanti anche in regioni di maggiore produzione come Marche, Campania, Toscana e Sicilia ha reso necessario affidare il servizio agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, ai Servizi decentrati dell'agricoltura, foreste e alimentazione o comunque agli Uffici incaricati dagli organismi regionali.

Per quanto attiene le domande di aiuto relative al raccolto 1990 che verranno liquidate entro il 30 giugno 1991 in relazione alla proroga concessa dalla Comunità al termine del 30 aprile occorre rilevare che la indisponibilità degli organi regionali ad effettuare i controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria ha reso necessario l'affidamento di tale attività ad una apposita organizzazione.

La regolamentazione comunitaria ha previsto che il controllo in campo mediante misurazioni agrimensorie avvenga sul 15% delle aziende con superfici a grano duro inferiori a 40

ettari e sul 50% di quelle con superfici a grano duro superiori a 40 ettari.

L'A.I.M.A. ha quindi provveduto ad affidare ad un Raggruppamento di imprese costituito da ITALECO S.p.a., AGRICONSULTING S.p.a., FISIA S.p.a. e ACQUATER S.p.a. il compito di effettuare tali controlli.

In relazione alla autorizzazione ricevuta dalla Commissione CE, il controllo è stato realizzato con l'ausilio delle fotografie ad alta quota dei terreni oggetto della misurazione, sovrapposte alle mappe catastali secondo una tecnica ampiamente collaudata nella realizzazione degli schedari olivicolo e viticolo.

I controlli effettuati dal Raggruppamento hanno rilevato come il 12% di superfici dichiarate come coltivate a grano e per le quali veniva richiesto l'aiuto, non risultano investite come tale coltura.

La validità dei controlli campionari effettuati ha suggerito l'opportunità di estendere tale sistema a tutte le domande di aiuto e ciò è stato realizzato per le domande relative all'aiuto 1991.

2.3. - RITIRO SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE -

L'aiuto inteso ad incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione è stato istituito, con la campagna 1988/1989, in base al regolamento CEE del Consiglio, n. 1094/88 del 25/4/1988.

Con il regolamento CEE della Commissione, n. 1272/88, del 29/4/1988, sono state fissate le relative modalità d'applicazione.

Detto aiuto, pur inserendosi nell'azione comune d'intesa a migliorare l'efficienza delle strutture agrarie previste dal Regolamento CEE n. 797/85, risulta dettato anche dalla necessità di ridurre gradualmente la produzione nei settori eccedentari per favorirne l'adeguamento al fabbisogno dei mercati.

Il regime del ritiro, esteso a tutti i seminativi per effetto dell'annuale rotazione colturale di tali terre, non comprende, per quanto sopra esposto, solo quelle finora coltivate a prodotti non soggetti ad un'organizzazione comune dei mercati e deve necessariamente incidere per almeno il 20% del totale aziendale dei seminativi stessi, per un periodo minimo di cinque anni, con possibilità di rescissione dell'impegno dopo tre anni.

Per la campagna 1989/90, le disposizioni nazionali sono state dettate con D.M. 8/2/1990 n. 35 e circolare M.A.F. n. 239 del 14/5/1990, modificate con successiva circolare M.A.F. n. 3251 del 20/7/1990.

Le terre ritirate possono essere adibite a:

- Imboschimento;
- Utilizzazione per scopi non agricoli;
- Messa a riposo;
- Messa a riposo in rotazione;
- Creazione di pascoli, destinati all'allevamento estensivo;
- Produzione di lenticchie, ceci e vecce.

Per le finalità succitate, l'aiuto stesso è finanziato, per la parte comunitaria, sia dalla sezione "orientamento" che dalla sezione "garanzia" del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), estendendosi, in via eccezionale, per le spese finanziate dalla sezione orientamento, le modalità d'applicazione finanziaria della sezione garanzia.

L'aiuto è finanziato, per la parte nazionale, dal Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87.

I punti essenziali della normativa che disciplina il settore sono i seguenti:

- l'aiuto è concesso in tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per quello della provincia autonoma di Trento e comprende i seminativi effettivamente coltivati nel periodo dal 1/9/1987 al 30 aprile 1988, escluse le superfici convertite in seminativi nel primo semestre del 1988;
- l'aiuto è corrisposto ad ettaro, con importi differenziati in rapporto all'ubicazione dei seminativi (in pianura, collina o montagna) e del loro ritiro puro e semplice (nel qual caso

viene erogato l'intero importo) o del loro riutilizzo per i reimpieghi appositamente previsti (l'importo viene, in tal caso, ridotto nelle misure stabilite, per le diverse fattispecie, dallo Stato o dalle regioni o provincie debitamente autorizzate). Per la campagna in riferimento, l'importo intero dell'aiuto parte da un massimo di £. 925.100 per ogni ettaro di seminativo ritirato della pianura padano-veneta.

- l'intervento è attuato dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e dalla provincia autonoma di Bolzano che, tramite i propri uffici territorialmente incaricati, svolgono le operazioni di ricezione delle domande, di controllo formale ed in loco e di liquidazione delle stesse. A decorrere dalla campagna in riferimento, si è affiancato alle operazioni di sopralluogo anche il Corpo Forestale dello Stato.
- Il menzionato controllo è effettuato annualmente, secondo le modalità prescritte dal succitato regolamento CEE n. 1272/88, su un numero di aziende non inferiore al 5% rispetto al totale. Le aziende da controllare debbono essere scelte secondo criteri di ripartizione geografica in modo da garantire la rappresentatività del campione, in funzione anche dell'importanza finanziaria dei pagamenti.
- Il pagamento viene disposto dall'AIMA sulla base di appositi elenchi di beneficiari, inviati dai predetti organismi, che questa Azienda provvede a trasmettere ai sei Istituti di

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

credito, all'uopo incaricati con apposite convenzioni, dell'emanazione di assegni circolari nominativi spediti direttamente ai beneficiari.

Nell'anno 1990 si è proceduto, pertanto, agli adempimenti connessi al pagamento dell'aiuto relativo alla campagna di cui sopra.

La particolare complessità delle norme regolanti l'effettuazione dell'aiuto, acuita dalla necessità, da parte degli uffici liquidatori, di ottemperare alle disposizioni antimafia (legge 19/3/1990, n. 55), ha comportato notevoli difficoltà interpretative ed operative agli uffici stessi.

Tali difficoltà si sono ripercosse sui tempi di perfezionamento e trasmissione all'A.I.M.A. degli elenchi attinenti alla liquidazione, tenuto conto anche del fatto che il numero globale delle domande ammesse all'aiuto (oltre 22.000) e la spesa prevista (oltre 195 miliardi) sono risultate quasi quadruplicate rispetto alla precedente campagna.

Infatti, nel corso del 1990, come risulta dalla tabella 20, sono stati effettuati pagamenti, relativi alla campagna 1989/1990, per sole £. 2.422.193.475 (di cui £. 1.215.301.280 per quota FEAOG e £. 1.206.892.195 per quota nazionale), relative a numero 300 produttori ed a n. 3504 ettari di terreno ritirati.

Sono state inoltre effettuate erogazioni relative ad elenchi di liquidazione della campagna 1988/89 (All. n. 21) inviati all'A.I.M.A. fuori termine per motivi di oggettivo impedimento.

2.4 - OLIO DI OLIVA

Questo aiuto, istituito dalla Comunità con Reg. CEE n. 136/66 del Consiglio per garantire una equa remunerazione ai produttori di olio di oliva danneggiati dall'abbattimento dei dazi doganali sulle materie prime, interessa ogni anno circa un milione di olivicoltori e rappresenta, soprattutto nelle regioni a spiccata vocazione olivicola, una voce importante nei bilanci delle aziende agricole.

Ai produttori associati che abbiano una produzione media superiore al quantitativo fissato dalla CEE spetta l'aiuto in funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto presso frantoi riconosciuti, mentre ai produttori associati ma con produzione inferiore al suddetto quantitativo e ai produttori non associati spetta l'aiuto calcolato applicando alle piante in produzione le rese in olive ed olio fissate per ogni campagna dalla CEE per le diverse zone omogenee di produzione (All. n. 22).

A decorrere dalla campagna 1987/88 la CEE ha fissato un tetto massimo produttivo di olio di oliva cui va commisurato l'aiuto in modo tale che, qualora la produzione effettiva dei Paesi membri superi tale limite, viene prevista una riduzione dell'aiuto proporzionale al superamento del tetto stesso.

Tale situazione ha determinato una revisione sistematica delle procedure: in particolare la CEE, infatti, ha emanato il regolamento 98/89 che modifica, tra l'altro, i criteri di competenza per la determinazione dell'aiuto spettante ai singoli

produttori e stabilisce termini perentori entro i quali gli Stati membri devono provvedere al pagamento dell'aiuto. Detta normativa è stata recepita con D.M. 19 luglio 1989 pubblicato sulla G.U. n. 340 del 14.10.1989, con cui viene modificato ed integrato il precedente D.M. 2 gennaio 1985 e vengono attribuiti all'A.I.M.A. i compiti che precedentemente erano svolti dalle Regioni.

Nel corso dell'anno 1990, sono stati effettuati pagamenti relativamente alle campagne 75/76, 77/78, 80/81, 81/82, 83/84, 84/85, 85/86, 86/87, 87/88 e 88/89 per un totale complessivo di L. 361.002.388.705 come indicato nei prospetti allegati (All. n. 23).

2.4.1. - AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLA PRODUZIONE DI OLIO DI OLIVA - LOTTA AL DACUS OLEAE -

Con Reg. CEE n. 3868/87 sono state stabilite a livello comunitario misure volte al miglioramento qualitativo dell'olio di oliva.

Più in particolare con il riferito provvedimento lo Stato italiano è stato chiamato a predisporre ed attuare un programma di azioni di lotta al Dacus Oleae nelle regioni olivicole interessate.

Detto programma che è stato finanziato per L. 11.581.000.000 con la trattenuta del 2% operata sugli aiuti alla produzione di olio di oliva corrisposti per la campagna

1985/86, è stato articolato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste in 20 progetti, di cui 19 a carattere regionale ed uno a livello centrale.

Per l'esecuzione delle citate azioni sono stati stipulati appositi contratti di prestazione di servizi tra l'A.I.M.A. e gli Organismi titolari dei progetti, nati dalla aggregazione delle organizzazioni olivicole operanti nelle rispettive zone.

L'A.I.M.A. nel corso del 1990 ha provveduto a corrispondere ai responsabili dei progetti un importo globale di L. 2.832.250.540, comprendente sia anticipi che finanziamenti di spese sostenute e documentate.

2.5 - SOIA

L'aiuto comunitario è costituito da un'integrazione di prezzo, da versare ai "primi acquirenti" trasformatori e non, che hanno stipulato con i produttori agricoli contratti di coltivazione e vendita dei semi nei quali deve essere previsto, per il "primo acquirente", l'impegno a ritirare tutto il prodotto ottenuto e a pagare un prezzo minimo fissato dalla Comunità in misura tale da garantire ai produttori un'equa remunerazione.

L'istituzione di tale regime di aiuto in aggiunta a molti altri fattori di ordine culturale ha fatto sì che la coltivazione della soia abbia acquistato sempre maggiore rilievo, tanto da indurre la Comunità ad introdurre anche per tale

produzione un limite massimo, superato il quale viene proporzionalmente ridotto l'importo dell'integrazione.

Il regime di aiuto ha subito una sostanziale modifica a partire dal 1° settembre 1989 in seguito all'emanazione del Reg. CEE n. 2537/89 dell'8.8.1989, la cui principale innovazione, oltre a quella di una revisione del sistema dei controlli, è costituita dall'introduzione della prefissazione dell'integrazione e della identificazione dei semi, già in vigore nel settore dei semi di colza e di girasole.

Nel corso dell'anno sono stati effettuati pagamenti per le campagne 1988/89, 89/90 e 90/91 per complessive L. 827.765.846.515 come indicato nel prospetto allegato (All. n.24).

2.6 - COLZA E GIRASOLE

Per tali prodotti la CEE ha previsto la concessione di un'integrazione di prezzo, al fine di proteggere il reddito dei produttori danneggiati dall'abolizione delle tariffe doganali per le materie prime, resasi necessaria in considerazione della forte dipendenza degli Stati membri dal mercato mondiale.

L'aiuto riguarda sia i semi di colza e girasole trasformati per la produzione di olio che, a partire dalla campagna 1990/91, quelli trasformati per essere incorporati in alimenti per animali.

L'attività di disoleazione dei semi avviene sotto il controllo degli Uffici Tecnici delle Imposte di Fabbricazione (UTIF), dipendenti dal Ministero delle Finanze, mentre la triturazione dei semi stessi per permettere l'incorporazione nei mangimi è sottoposta al controllo degli Uffici decentrati delle Regioni.

I pagamenti effettuati dall'A.I.M.A. nel 1990 si riferiscono alle campagne 88/89, 89/90 e 90/91 e globalmente corrispondono ad una somma di L. 300.800.614.615= come indicato nei prospetti allegati (All. nn. 25- 26 - 27).

2.7 - LINO

L'aiuto comunitario alla produzione ha il fine di promuovere ed incentivare la coltivazione del lino all'interno della Comunità.

In relazione alle superfici messe a coltura durante la campagna 89/90, l'A.I.M.A. ha effettuato ai produttori che ne hanno fatto domanda pagamenti per l'importo di complessive L. 213.393.100, come indicato nel prospetto allegato (All. n. 28).

2.8 - COTONE

L'aiuto è concesso allo "sgranatore " che procede al ritiro del prodotto dal coltivatore, con il quale stipula appositi contratti.

Le aziende produttrici si trovano ubicate principalmente nelle Regioni Sicilia e Sardegna.

I controlli sono effettuati dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e riguardano l'accertamento delle superfici, delle rese conseguite, della quantità ritirata e della effettiva trasformazione del seme.

I quantitativi complessivi di cotone posti sotto controllo nell'anno 1990 ammontano a 314,15 quintali.

2.9. - BACHI DA SETA

L'aiuto è concesso all'allevamento dei bachi in rapporto al numero dei telaini allevati ed i relativi bozzoli cerniti sono ritirati dalle strutture operative abilitate ai sensi del D.M. 21.6.1982.

Per la campagna 1989/90 gli aiuti corrisposti ai bachicoltori sono stati per L. 55.384.000 in relazione al ristretto numero di telaini giunti a produzione a motivo di fattori epidemiologici che hanno impedito il dischiudersi dei bozzoli nella fase di maturazione dell'allevamento.

2.10 - SEMENTI DI BASE CERTIFICATE

L'aiuto concesso per la campagna 1989/90 ai coltivatori moltiplicatori delle sementi, è stato di L. 1.067.170.000 sulla base delle certificazioni delle qualità e quantità dei semi, accertati dall'Ente Nazionale delle Sementi Elette, con sede a Milano (All. n. 29)

2.11 - FORAGGI ESSICCATI

L'aiuto è concesso alle imprese di trasformazione per i foraggi essiccati di cui al Reg. CEE 2996/87, raccolto nazionale.

Nel settore sono stati erogati aiuti per complessive L. 82.636.312.000, riferiti alle campagne 1989/90 e 1990/91 (All. n. 30).

2.12 - LEGUMINOSE IN GRANI

La misura prevista dalla regolamentazione comunitaria è mirata alla trasformazione per l'alimentazione umana e per quella zootecnica. Gli utilizzatori hanno beneficiato dell'aiuto per la sola trasformazione per alimenti zootecnici, essendo l'unica utilizzazione attuata, per complessive L. 10.520.666.000, per le campagne 1988/89, 1989/90, 1990/91 (All. n. 31)

2.13 - VACCHE NUTRICI

Il regime di aiuti al mantenimento di vacche nutrici è stato istituito, a partire dalla campagna 1980/81, con Reg. 1357/80 modificato da ultimo dal Reg. CEE n. 467/87. Il citato Reg. 1357/80 ha altresì previsto la concessione a favore dei medesimi beneficiari di un premio supplementare a carico dei bilanci nazionali.

Gli scopi della concessione del premio sono di garantire un reddito equo ai produttori di bovini, di rafforzare nell'ambito del patrimonio bovino nazionale le razze vocate prevalentemente alla produzione di carne, nonché di determinare una riduzione dell'offerta di latte e prodotti lattiero caseari, dei quali nella Comunità vi è larga eccedenza.

Beneficiari dell'aiuto sono i produttori che siano imprenditori agricoli a titolo principale e che detengano in azienda vacche nutrici appartenenti a razze da carne, il cui latte venga destinato all'allevamento dei vitelli.

La concessione dell'aiuto è subordinata al rispetto da parte dei produttori dell'impegno formalmente assunto, a partire dalla data di presentazione della domanda di premio, di non commercializzare latte e prodotti caseari per dodici mesi e di detenere, per almeno sei mesi, un numero di vacche almeno pari a quello per il quale è stato richiesto il premio.

Per la campagna 1989/90 l'importo unitario del premio è stato di 65 ECU, di cui 40, pari a L. 67.280, finanziati dal FEOGA, e 25 ECU, pari a L. 42.050, a carico dei fondi nazionali.

Nell'anno 1990 sono state iniziate le operazioni di pagamento relative alla campagna 1989/90, nonché quelle di precedenti campagne relativamente a pratiche definite in ritardo dagli organi regionali per l'espletamento di supplementi di istruttoria.

Le spese sostenute al 31 dicembre 1990 ammontano a complessive L. 41.333.732.756 di cui L. 23.486.593.891 a carico dei fondi FEOGA e riferite all'aiuto gravante sui fondi nazionali (All. n. 32).

2.14 - NASCITA VITELLI

Con Reg. CEE 464/75 è stato istituito per la campagna 1975/76, a favore dei produttori di bovini, il regime di aiuti alla nascita dei vitelli, prorogato senza soluzione di continuità per le successive campagne dai relativi regolamenti comunitari.

A partire dalla campagna 1984/85, con Reg. CEE 1064/84 del 16.4.1984, è stato altresì istituito, ad integrazione del premio comunitario, un premio completamente a carico del bilancio nazionale.

La concessione del premio alla nascita dei vitelli è stata istituita per sostenere il reddito dei produttori dediti all'allevamento di bovini e per favorire la produzione di carne di bovino adulto attraverso il raggiungimento di un peso di macellazione più elevato.

Il beneficio è corrisposto, sulla base di domanda di premio, al produttore nella cui stalla è nato il vitello, subordinatamente all'identificazione del vitello e all'accertamento della sua permanenza in vita sei mesi dopo la nascita.

Nell'anno 1990 sono continuate le operazioni di pagamento dell'aiuto relativo a precedenti campagne di commercializzazione ed ha avuto inizio il pagamento dell'aiuto per i vitelli nati anteriormente al 2.4.1989, data ultima di applicazione del Reg. CEE 1346/86, in virtù della proroga fissata con D.M. 23.1.1989.

La spesa sostenuta, ammonta complessivamente a L. 51.779.412.736, di cui L. 14.571.397.332 riguardano l'aiuto la cui spesa è a carico del FEOGA e L. 37.208.015.404 riguardano il premio complementare la cui spesa è a carico dei fondi nazionali (All. n. 33).

2.15 - PREMIO SPECIALE CARNI BOVINE

Con regolamento CEE 714/89 è stato istituito, a partire dalla campagna 1989/90, il premio speciale in favore dei produttori di carne bovina.

Possono formare oggetto della domanda di premio, soltanto gli animali aventi almeno sei mesi di età alla data di presentazione della domanda.

Inoltre il bestiame, per il quale viene richiesto il premio, deve essere identificato mediante l'applicazione di marche auricolari.

Nel corso dei due mesi successivi dalla data di presentazione della domanda, gli Organismi di controllo effettuano sopralluoghi diretti ad accertare il rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria.

Nel corso del 1990 l'importo unitario del premio, è stato di 40 ECU pari a £. 67.290, a carico del FEOGA.

Le spese sostenute al 31 dicembre 1990 ammontano a £. 19.308.337.344.

2.16 - OVI-CAPRINI

La normativa comunitaria di base che regola il settore delle carni ovine e caprine è stata introdotta con il Reg. CEE n; 1837/80.

L'articolo 5 del citato regolamento prevede la concessione di un premio ai produttori di carni ovine e caprine nella misura necessaria a compensare eventuali perdite di reddito dovute alla differenza tra il prezzo di mercato per tale regione.

L'Italia, che ricade per intero nella Regione 1, non ha mai potuto concedere il premio alle pecore in quanto, in tale Regione, non si è verificata alcuna perdita di reddito come sopra rilevata, mentre è stato possibile concedere, a norma dello stesso regolamento, il premio previsto per la Regione 2 cioè la Francia, a tutte le pecore i cui agnelli vengono mantenuti in vita per almeno due mesi.

Per la campagna 1989 è stata prevista la concessione di aiuti nella misura di L. 30.691 per pecora e di L. 24.552 per capra da liquidarsi nell'anno 1990.

Al fine di aderire alle esigenze economiche degli allevatori operanti in zone cosiddette "svantaggiate", la CEE ha dato facoltà agli Stati membri di concedere subito acconti nella misura di L. 16.607 per pecora e di L. 13.285 per capra.

Nel corso dell'anno 1990 si è provveduto, oltre al completamento dei pagamenti relativi agli aiuti delle precedenti campagne 1987 e 1988 rimasti ancora in sospeso, alla corresponsione di tutti gli acconti richiesti per la campagna 1989 e dei rispettivi saldi, nonché alla liquidazione dei premi interi della stessa campagna 1989 relativi ad elenchi pervenuti a tutto il 31.12.1990.

Da notare, al riguardo, che il previsto termine di scadenza del 31.12.1990 per il pagamento di detti premi è stato prorogato al 31.3.1991 e pertanto la restante spesa per tale campagna graverà sull'esercizio 1991 e sarà oggetto della relazione al Parlamento per tale anno.

L'importo complessivo pagato nel 1990 per aiuti ai settori ovi-caprino è stato di L. 107,2 miliardi (All. n. 34).

2.17 - LATTICELLO LIQUIDO

Si tratta di un contributo comunitario riservato ad un sottoprodotto detto latticello ottenuto dalla lavorazione del burro e delle creme di latte, che normalmente viene impiegato come alimento per animali, ed in particolare per suini, e non va confuso col siero (che non ha diritto all'aiuto), derivato invece dal processo di caseificazione.

E' da considerare il carattere del tutto marginale (circa 15 miliardi annui) che l'aiuto al latticello riveste in Italia, se paragonato a quello ben più rilevante pagato dal FEOGA agli altri partners europei.

Questi ultimi, infatti, dispongono di una abbondante produzione lattiera che consente loro una diversa utilizzazione del latte: per uso alimentare e per la fabbricazione dei formaggi, oppure, in seguito a processo di scrematura, per la produzione di burro e latte scremato liquido, nonchè dopo disidratazione, per la fabbricazione di latte scremato in polvere.

In Italia, invece, la produzione di latticello risulta essere modesta poichè il latte viene prevalentemente assorbito attraverso il consumo diretto e la trasformazione in formaggio.

A ciò si aggiunge il fatto che il latticello prodotto in Italia, per il quale l'A.I.M.A. paga l'aiuto, non deriva dalla burrificazione del latte intero, ma esclusivamente dalla lavorazione delle creme ricavate dal latte destinato alla produzione dei principali formaggi italiani, quali il parmigiano reggiano e il grana padano, che sono semigrassi e cioè derivano da una parte di latte intero e da una di semiscremato. Da tali creme contenenti il 30-35% di grasso si ricava il burro e il latticello che viene direttamente utilizzato per l'alimentazione degli animali (in caso di porcilaie annesse al caseificio) o ceduto dal burrificio ad allevatori.

Per beneficiare dell'aiuto occorre essere in possesso di un'apposita autorizzazione, che viene rilasciata dal Ministero dell'Agricoltura alle ditte che dispongono di idonee strutture.

Attualmente le ditte autorizzate a beneficiare dei contributi CEE sul latticello sono poco più di 1.000, concentrate prevalentemente nel nord Italia.

Nel corso dell'anno sono stati erogati, a circa 600 beneficiari, aiuti per complessive L. 9.234.872.135 (All. n. 35)

2.18 - LATTE SCREMATO IN POLVERE

L'Italia, pur non producendo latte scremato in polvere, ne utilizza comunque grossi quantitativi, essendo tale alimento la base per la fabbricazione dei mangimi, soprattutto di quelli per vitelli.

Gli operatori italiani, costretti dunque ad importare polvere di latte dai paesi produttori, sopportano superiori costi di produzione dei mangimi, costi derivanti essenzialmente da spese per il trasporto della materia prima e per lo sdoganamento della stessa.

Il Reg. CEE 1624/76 prevede che il pagamento dell'aiuto per il latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di mangimi venga versato dal paese fornitore. Gli operatori italiani che acquistano all'estero tale prodotto hanno il vantaggio di

comprare il prodotto stesso già scontato dell'aiuto CEE, a condizione che costituiscano una cauzione di ammontare pari all'aiuto percepito, maggiorato del 10%, presso la dogana di importazione italiana.

Se, nel periodo che intercorre tra la data di espletamento delle formalità doganali di esportazione dal paese di origine del latte scremato in polvere e la data di effettiva trasformazione dello stesso in alimento composto per animali, interviene un incremento dell'aiuto comunitario, l'A.I.M.A. corrisponde l'incremento di aiuto direttamente al mangimificio trasformatore.

Infatti, alcuni operatori italiani, che dispongono di un impianto di sprayzzazione, trovano conveniente acquistare in Italia e, più frequentemente all'estero, latte scremato liquido o concentrato che, trasformato in polvere, viene successivamente incorporato in un alimento per animali.

In quest'ultimo caso l'A.I.M.A. interviene pagando l'aiuto CEE per intero al trasformatore, sulla base delle relazioni di controllo trasmesse dagli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura.

Nel corso del 1990 sono state liquidate ai 17 beneficiari istanze di pagamento per un importo complessivo di L. 9.556.121.555 (All. n. 36).

3. - AIUTI ALLO STOCCAGGIO PRIVATO

3.1 - CARNI BOVINE

Gli interventi comunitari nel settore della carne bovina trovano il loro completamento nelle operazioni di concessione di aiuti all'ammasso privato di tali carni secondo le modalità indicate nel Reg. CEE n. 1091/80. L'ammasso privato ha lo scopo di contribuire, unitamente all'intervento pubblico, a ridurre in taluni periodi le tensioni di mercato senza però determinare la formazione di giacenze che comportano un notevole appesantimento degli oneri di gestione.

Nel corso del 1990 non è stata disposta alcuna misura d'intervento in proposito, mentre sono stati completati i pagamenti relativi all'ammasso effettuato nel precedente anno (Reg. CEE n. 2965/89), con una spesa complessiva di L. 1.607.262.670.

3.2 - CARNI SUINE

Gli interventi comunitari nel settore suino si attuano mediante concessione di aiuti all'ammasso privato secondo le modalità di cui al Reg. CEE n. 1092/80.

Nel corso del 1990 non è stato attuato, alcun intervento al riguardo e sono stati soltanto completati i pagamenti di aiuti

relativi ad ammassi precedenti con una spesa complessiva di L. 144.449.425.

3.3 - FORMAGGIO GRANA

Le misure varate dalla CEE a sostegno dei formaggi tipici italiani più importanti, e cioè grana padano e parmigiano reggiano, rappresentano l'unica vera misura di sostegno del mercato di tali prodotti.

L'intervento comunitario rappresenta un incentivo economico assai rilevante che sopperisce all'impossibilità di effettuare l'intervento pubblico, peraltro previsto dalla QCEE, per l'esiguità dei prezzi di intervento proposti, L. 909.485/q.le per il parmigiano reggiano e L. 824.038/q.le per il grana padano, che non consentono in alcun modo il pieno recupero dei rispettivi costi di produzione.

Nel corso dell'anno 1990 le somme erogate sono state: L. 94.253.688.780 per il parmigiano reggiano (All. n. 37) e L. 61.097.197.055 per il grana padano (All. n. 38).

3.4 - FORMAGGIO PROVOLONE

La regolamentazione di questo comparto è sostanzialmente analoga a quella relativa ai formaggi grana padano e parmigiano reggiano, discostandosi soltanto in ordine ai limiti di durata minima e massima dell'ammasso sotto contratto.

Nel corso dell'anno 1990 sono stati stipulati n. 383 contratti per tonn. 4.421,26 di provolone e sono stati erogati aiuti per L. 2.727.666.930 (All. n. 39).

3.5 - FORMAGGIO PECORINO ROMANO

Il pecorino romano, nella regolamentazione comunitaria, rientra nella categoria dei formaggi da riporto per i quali è previsto l'intervento mediante erogazione di aiuti all'ammasso privato, da attuarsi con provvedimenti adottati al momento del verificarsi di particolari condizioni di mercato che lo rendono necessario per una durata limitata nel tempo.

Analogamente a quanto avvenuto nella campagna 1989/90, a causa di una iniziale pesantezza di mercato nel corso dell'anno 1990 si è avuto un intervento limitato al periodo 1.6.1989-31.3.1990 e ad un contingente massimo di 14.000 tonnellate di prodotto, intervento che sostanzialmente ricalca la normativa sopra illustrata per gli altri formaggi.

Nonostante la limitatezza del quantitativo ammassabile disposto dalla CEE (tonn. 14.000) il pecorino romano, entrato all'ammasso nel corso dell'anno 1990 ha superato tale limite grazie alla tempestività della reimmissione del formaggio in ammasso, utilizzando gli svincoli presentati nel corso della campagna.

Rispettando infatti la regola comunitaria di non superare, nel corso di ciascun giorno di ammasso, il limite prefissato dalla CEE si è potuto estendere il beneficio dell'ammasso, seppure in percentuale variabile, a tutti i produttori di formaggio pecorino romano.

Nel corso dell'anno 1990 sono stati stipulato n. 210 contratti per tonn. 14.937,16 di pecorino romano e sono stati erogati aiuti per L. 7.179.293.895 (All. n. 40).

3.6 - BURRO

Il ricorrente andamento dei prezzi di mercato del burro nazionale nel periodo primaverile, con ristagno su basse quotazioni, ha indotto gli operatori del comparto a ricorrere all'ammasso privato del prodotto stipulando i relativi contratti con l'A.I.M.A. in applicazione della normativa vigente.

Nel corso dell'anno 1990 sono stati corrisposti aiuti per L. 686.053.210 su tonn. 501 di burro oggetto di n. 5 contratti di ammasso privato campagna 1989/90 (All. n. 41).

3.7 VINI E MOSTI

Il magazzinaggio privato dei vini e dei mosti e il loro ricollocamento, sottraendo tali prodotti dal mercato per un determinato periodo di tempo, hanno un ruolo determinante ai fini del risanamento dei corsi.

L'aiuto al magazzinaggio è subordinato alla conclusione con l'Organismo di intervento di contratti di magazzinaggio con i quali i produttori dei vini e dei mosti si impegnano a tenere immagazzinato e, quindi, a non immettere sul mercato determinati quantitativi di vino e di mosto, tenendoli depositati in una cantina propria o di altri.

Ai sensi della normativa comunitaria, possono essere conclusi soltanto contratti "a lungo termine" nel periodo 16 dicembre - 15 febbraio della campagna vitivinicola e con durata di nove mesi, se hanno per oggetto i vini da tavola, mentre scadono sempre al 15 settembre, se hanno per oggetto i mosti.

Alla scadenza dello stoccaggio a "lungo termine" dei vini da tavola è prevista la possibilità per il titolare del contratto di avviare alla distillazione una parte del quantitativo e, contemporaneamente, per la parte non distillata, di effettuare un ulteriore stoccaggio per un periodo massimo di 4 mesi, in modo da ritardare ancora l'immissione sul mercato.

Nel 1990 è stata sostenuta la spesa di £. 14.669.825.585 con fondi CEE come da allegati n. 42 e 43.

4. AIUTI ALLA TRASFORMAZIONE E A SOSTEGNO DEI MERCATI

4.1 TRASFORMAZIONE DI ARANCE, LIMONI, MANDARINI E CLEMENTINE IN SUCCHI AD USO INDUSTRIALE

Lo scopo principale di tale misura comunitaria è dato dal fatto che l'attuale situazione nel settore degli agrumi è caratterizzata da gravi difficoltà di smercio della produzione comunitaria, dovute in particolare alle caratteristiche varietali delle arance, nonché alla scarsissima richiesta di limoni e mandarini con conseguente difficoltà di collocamento di tali agrumi.

A ciò deve essere aggiunto che il costo, in particolare dei limoni da industria, è superiore a quello dei Paesi Terzi, onde la necessità di supplire con compensazioni, al fine di rendere competitivi i succhi prodotti rispetto a quelli extra-comunitari.

La dinamica dell'aiuto è articolata in un meccanismo di contratti stipulati all'inizio delle rispettive campagne di trasformazione tra industriali e produttori al fine di garantire a questi ultimi un prezzo minimo, fissato annualmente, così come del resto anche la compensazione finanziaria, dalla Comunità Economica Europea.

Nel corso del 1990 limitatamente alle arance - oltre alla definizione di n. 5 domande, relative ad altrettante industrie agrumarie, per operazioni effettuate nel corso delle precedenti campagne di trasformazione per una spesa complessiva pari a £. 913.199.595 - l'Azienda ha provveduto alla liquidazione di n. 210 domande relative a n. 129 industrie trasformatrici per i

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quantitativi e gli importi sotto indicati riferiti alla campagna di trasformazione 1989/90:

	Quantitativo	Importo Un.	TOTALE
	q.li	£./q.le	£.
Arance	9.250.348,19	17.694,30	163.632.049.195

Per quanto si riferisce ai limoni, l'ammontare delle compensazioni liquidate a favore delle n. 138 industrie trasformatrici risulta dal seguente prospetto:

	Quantitativo	Amnesso a	Importo un.	TOTALE
	trasformato	compensazione	£./q.le	£.
	q.li	q.li		
1° semestre				
1/6/1989				
30/11/1989	708.233,67	673.985,47	19.739,20	13.303.933.985
2° semestre				
1/12/1989				
31/5/1990	3.094.211,28	3.017.857,80	19.739,20	59.570.098.645
TOTALE GEN.	3.802.444,95	3.691.843,27		72.874.032.630

Inoltre c'è stata la definizione di n. 3 domande relative ad altrettante industrie agrumarie per operazioni effettuate nelle decorse campagne per una spesa complessiva pari a £. 742.758.655.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda i mandarini le industrie trasformatrici sono n. 80 e i quantitativi trasformati con i relativi aiuti corrisposti sono quelli di seguito riportati:

Quantitativo	Importo Unitario	Totale
q.li	£./q.le	£.
854.759,09	20.009,60	17.103.387.435

Per quanto riguarda le clementine, le industrie trasformatrici sono n. 9 e i quantitativi trasformati con i relativi aiuti corrisposti sono quelli di seguito riportati:

Quantitativo	Importo unitario	Totale
q.li	£./q.le	£.
28.889,50	13.841,10	399.862.455

4.2 - PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

La regolamentazione comunitaria ha introdotto, a partire dal 1978, un sistema di aiuti alla produzione, allo scopo di rendere più competitivi determinati prodotti comunitari trasformati a base di ortofrutticoli sui mercati esteri.

I prodotti che hanno usufruito dell'aiuto sono stati: prugne secche ottenute da susine da innesto (cosiddette prunes d'Ente); i concentrati di pomodori e i pelati; le pesche sciroppate; i succhi di pomodoro, le pere Williams e fichi secchi.

Tali provvidenze si sono rese necessarie e si giustificano con la circostanza che i prezzi alla produzione delle materie prime risultano, nel territorio della C.E.E., di gran lunga superiori a quelli dei Paesi Terzi, e che uno sgravio sui costi di produzione dei prodotti in questione avrebbe permesso il pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori di prodotti freschi.

Conseguentemente a ciò è stato fissato il periodo in cui, per ogni singola campagna, vengono commercializzati i prodotti finiti onde permettere alle industrie, durante il periodo di maturazione e commercializzazione dei prodotti freschi, l'approvvigionamento presso i produttori, mediante stipula di contratti da acquisto a prezzi minimi, fissati anteriormente all'inizio di campagna di commercializzazione direttamente dalla C.E.E., per ogni singolo prodotto da trasformare, e, per quanto attiene ai pomodori, tenuto conto della loro varietà e del tipo di

trasformazione al quale sono destinati.

L'importo dell'aiuto alla produzione è fissato in modo da compensare la differenza tra il livello dei prezzi dei prodotti ottenuti dalla trasformazione nel territorio della C.E.E. e quello dei prodotti trasformati nei Paesi Terzi.

Il prezzo dei prodotti comunitari è stabilito tenendo conto sia del prezzo di acquisto minimo delle materie prime, che delle spese di trasformazione, mentre, per la valutazione del prezzo dei prodotti trasformati nei Paesi Terzi, sono intervenuti nella stima sia il prezzo degli stessi franco frontiera all'importazione nella Comunità, che i prezzi praticati nel commercio internazionale.

Gli importi degli aiuti alla produzione dei prodotti trasformati, anche questi fissati dai sopracitati Reg. C.E.E. relativamente alla campagna 1989/90, sono riportati negli allegati 44, 45 e 46.

L'erogazione degli aiuti è subordinata all'esistenza di determinati presupposti fissati dalla C.E.E. e così riassumibili:

- che il trasformatore abbia pagato al produttore un prezzo pari almeno al prezzo minimo sopra illustrato;
- che la materia prima acquistata sia stata realmente trasformata;
- che i prodotti trasformati siano conformi alle vigenti norme di qualità.

Nel corso del 1990 l'A.I.M.A. ha provveduto alla liquidazione delle domande pervenute, per aiuti alla produzione - relativamente alla campagna 1989/90 - di prugne secche, pesche allo sciroppo, pere Williams, derivati di pomodoro e fichi secchi.

I dati quantitativi relativi ai prodotti freschi impiegati, alle produzioni ottenute e l'esposizione finanziaria degli importi erogati per detta campagna sono rappresentati nella tabella allegata numero 46.

Per quanto attiene, infine, alla produzione della campagna 1990/91 - che sarà oggetto di illustrazione nella prossima relazione annuale - l'A.I.M.A. nel bimestre novembre-dicembre, ha corrisposto alle industrie trasformatrici aiuti per complessive £.416.412.475 per aiuti alla trasformazione di q.li 12.522,29 di pere Williams, £. 17.750.614.305 per aiuti alla trasformazione di quintali 819.534,36 di pesche e £. 154.314.417.535 per aiuti alla trasformazione di complessivi q.li 14.119.465,50 di pomodoro.

Si è altresì provveduto, nel corso dell'anno finanziario 1990, al completamento di alcune domande di contributo relative alle campagne di trasformazione pomodoro e Fichi degli anni precedenti con la liquidazione a favore di ditte varie di complessive £. 2.001.757.220.

4.3 - COMPENSAZIONI FINANZIARIE PER ESPORTAZIONE DI AGRUMI

Per favorire il collocamento nell'area comunitaria della produzione di agrumi della Comunità Economica Europea è concessa una compensazione finanziaria per arance e mandarini della qualità "EXTRA" e "I" esportati in altri Paesi della CEE.

Nel corso del 1990 si è proceduto alla liquidazione dei residui contributi di compensazione, relativi ad esportazioni di agrumi riferite alle decorse campagne 1986/87, 1987/88 e 1988/89 oltre che alla liquidazione delle compensazioni relative alla campagna 1989/90 pari ai quantitativi di prodotto indicati e per la spesa agli stessi riferita. (All. 47)

4.4 - AIUTO AL CONSUMO DELL'OLIO DI OLIVA

Nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi vegetali è stato istituito con il Reg. CEE n. 1562/78 il regime dell'aiuto al consumo dell'olio di oliva, che è diventato operante dal 1° aprile 1979.

L'art. 11 del suddetto Reg. CEE n. 1562/78 stabilisce che se il prezzo indicativo alla produzione, è superiore al prezzo rappresentativo di mercato, è concesso un aiuto sull'olio di oliva confezionato e immesso sul mercato pari alla differenza tra questi importi.

Dall'importo dell'aiuto così determinato una quota viene destinata ad azioni informative e promozionali tese ad accrescere il consumo dell'olio di oliva.

L'aiuto al consumo dell'olio di oliva viene corrisposto alle imprese confezionatrici riconosciute, ai sensi del Reg. CEE n. 3089/78, idonee dal Ministero dell'industria del Commercio ed Artigianato.

Poiché l'aiuto al consumo spetta per i soli olii di origine comunitaria è stato istituito l'obbligo per gli importatori di costituire sugli oli provenienti dai paesi extracomunitari una cauzione fidejussoria, corrispondente all'importo dell'aiuto al consumo a garanzia che per gli olii medesimi non venga chiesta l'aiuto.

Per lo svolgimento dei compiti di gestione del regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva sono state stipulate a

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decorrere dalla campagna di commercializzazione 1978/79, apposite convenzioni tra l'A.I.M.A. e gli Organismi Professionali riconosciuti, che nell'ultima campagna risultavano essere i seguenti: FEDEROLIO, ASSITOL OLIVA, U.N.A.PR.OL. e A.I.C.O.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1989 è stato disposto che i controlli, previsti dalla normativa comunitaria, da espletare presso le imprese confezionatrici di olio di oliva, siano effettuati dalla S.p.A. AGECONTROL.

Alla data del 31 dicembre 1990 risultano essere stati effettuati i seguenti pagamenti a titolo di aiuto al consumo dell'olio di oliva:

	IMPORTO	LITRI
	£.	
Campagna di commercializzazione 85/86	222.546.295	265.056
Campagna di commercializzazione 86/87	1.081.508.900	894.482
Campagna di commercializzazione 87/88	1.201.523.795	1.147.949
Campagna di commercializzazione 88/89	41.133.032.780	46.421.961
Campagna di commercializzazione 89/90	<u>548.526.828.650</u>	<u>600.283.094</u>
TOTALE	592.165.440.420	649.012.542

4.5 - TRASFORMAZIONE TABACCHI IN COLLI -

Il Regolamento CEE n. 727/70, per favorire lo smercio del tabacco in normali condizioni di concorrenza, ha previsto la concessione di un premio agli utilizzatori che acquistano direttamente dai produttori comunitari il tabacco in foglia e provvedono alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento in colli, ai fini della vendita per essere incorporato in prodotti manufatturati ovvero esportato in paesi terzi.

Il premio, differenziato per varietà, è corrisposto anche ai produttori singoli o associati che effettuano essi stessi la prima trasformazione e il condizionamento del loro raccolto.

Poiché le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento richiedono talvolta tempi assai lunghi e il diritto al premio è acquisito nel momento in cui il tabacco lascia il luogo in cui è stato sottoposto a controllo, la normativa comunitaria consente il pagamento del premio anche in forma anticipata, previa costituzione di idonee garanzie.

Tale possibilità è concessa soltanto per i tabacchi per i quali siano stati conclusi i "contratti di coltivazione" tra impresa di trasformazione e produttore, nonché abbiano formato oggetto di "dichiarazione di coltivazione" del produttore trasformatore.

Con il regolamento CEE n. 1114/88 del Consiglio del 25 aprile 1988, la Comunità, per limitare qualsiasi aumento della produzione di tabacco e disincentivare nel contempo la produzione di varietà che presentano difficoltà di smaltimento sul mercato, ha previsto per ciascuna delle varietà o gruppi di varietà un "quantitativo massimo garantito" il cui superamento comporta l'applicazione di una percentuale di riduzione dei prezzi e dei premi pari alla percentuale di superamento del Q.M.G., con il limite massimo pari al 5% per il raccolto 1988 e al 15% per i raccolti 1989 e 1990.

Per il raccolto 1989, a seguito del superamento del quantitativo massimo garantito per le varietà Badischer G., Round Tip, Round Scafati, Xanti YaKa', Perustitza, Erzegovina, Tsebelia e Mavra, sono stati rideterminati i prezzi e premi e l'AIMA ha provveduto ad attivare la procedura di recupero del premio corrisposto per tali varietà. L'importo recuperato per detto raccolto ammonta a £. 10.656.410 nel 1990

Analogamente si è proceduto a recuperare il 5% del premio per alcune varietà del raccolto 1988, per una somma pari a £. 7.150.341.895.

Nel corso del 1990 sono stati erogati "premi comunitari" a diverso titolo, per l'importo complessivo di £. 743.334.226.691, per i raccolti seguenti:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Raccolto	1984	£.	24.139.965
"	1985	"	13.106.460.586
"	1986	"	5.632.882.296
"	1987	"	8.128.168.603
"	1988	"	40.684.224.461
"	1989	"	621.243.092.120
"	1990	"	<u>54.515.258.660</u>
TOTALE		£.	743.334.226.691

4.6 - INDENNITA' COMPENSATIVA PER SARDINE MEDITERRANEE -

Nell'ambito dell'organizzazione comune dei prodotti della pesca viene concessa l'indennità compensativa per le sardine mediterranee della specie "sardina pilchardus", trasformata in conserve.

Tale aiuto è in rapporto al contingente di cattura in mare di 30.000 tonnellate annualmente assegnato alle organizzazioni di pescatori riconosciute dal Ministero della marina mercantile.

Per tale indennità le imprese di trasformazione hanno fruito di un importo di £. 1.296.155.000 per il contingente dell'anno 1989 e dell'anno 1990.

4.7 - DISTILLAZIONI DEI VINI E DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

4.7.1 - Aiuti comunitari alla distillazione dei vini.

Il Regolamento comunitario di base n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede la distillazione dei vini articolata in diverse misure d'intervento, con lo scopo di garantire un prezzo minimo ai produttori e ristabilire l'equilibrio del mercato mediante le eliminazioni delle eccedenze produttive.

Di tali misure, alcune hanno carattere facoltativo, nel senso che dipendono dal libero gioco della domanda e dell'offerta, altre, invece, hanno carattere obbligatorio, cioè sanciscono l'obbligo del produttore di distillare tutta o una parte della sua produzione di vino, pena l'esclusione dello stesso dalle altre misure di intervento previste dal citato Regolamento.

Gli interventi del primo tipo comprendono: la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola (art. 38), la distillazione dei vini da tavola riservati ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine (art. 42) e le distillazioni di sostegno (art. 41).

Gli interventi del secondo tipo riguardano le distillazioni obbligatorie dei vini ottenuti da uve da mensa (art. 36) e dei vini da tavola (art. 39).

Quando si verificano le condizioni regolamentari perché scatti il meccanismo dell' intervento vengono emanati dalla Commissione i regolamenti di applicazione, con i quali sono fissati il prezzo minimo di acquisto del vino distillabile e l'importo dell'aiuto da corrispondere ai distillatori.

Il prezzo del vino è fissato per grado e per ettolitro di prodotto reso franco azienda del produttore mentre gli aiuti sono fissati per grado e per ettolitro dei prodotti ottenuti dalla distillazione e differenziati in funzione di tali prodotti (alcole neutro, acquavite di vino, alcole grezzo).

Nella campagna vitivinicola 1989/90 la produzione è stata sensibilmente inferiore a quella della vendemmia precedente; nonostante ciò la situazione di mercato all'inizio di campagna ha evidenziato uno squilibrio tra disponibilità e fabbisogno tale da rendere necessario il ricorso a varie misure di distillazione ai fini di ristabilire l'equilibrio del mercato medesimo. Tali misure hanno determinato la distillazione in Italia di circa 5,5 milioni di ettolitri di vino.

La spesa globale sostenuta dall'Azienda nel 1990 ammonta complessivamente a £. 171.473.318.930 (All. n. 48).

4.7.2 - Aiuti comunitari alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

Al distillatore che ricava dalla lavorazione dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce), di cui all'art. 35 del Reg. CEE n. 822/87, alcole di almeno 52°, è riconosciuto un aiuto differenziato in relazione ai prodotti ottenuti (alcole neutro, acquavite di vinacce ed alcole grezzo).

L'importo dell'aiuto è tale da rifondere il costo delle materie prime, le spese di trasformazione e le perdite tecniche di lavorazione, tenuto conto del prezzo di mercato degli alcoli ottenuti.

Tale aiuto viene corrisposto previa dimostrazione che è stato pagato il prezzo minimo di acquisto delle materie prime fissato dalla Comunità.

Nel corso del 1990 si sono distillati q.li 2.384.880 di vinaccia e q.li 206.090 di feccia, per la spesa complessiva di £.4.657.523.815. (All. n. 48).

4.8. -AIUTI AI MOSTI CONCENTRATI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE

L'azione di ricerca volta a favorire l'impiego di mezzi alternativi alla distillazione per lo smaltimento delle eccedenze dei prodotti nel settore vinicolo, ha indotto la Comunità a concedere, in via sperimentale per un triennio a partire dalla campagna 1988/89, un aiuto agli operatori che procedono alla denaturazione di mosti d'uva concentrati, perché siano adoperati esclusivamente nell'alimentazione animale.

Poiché il quantitativo massimo di mosto concentrato che è stato ammesso a beneficiare della misura in questione è, complessivamente, di Hl. 300.000 nell'arco delle campagne che vanno dal 1988/89 al 1990/91, la Comunità fissa annualmente, sulla base dei quantitativi che hanno formato oggetto di compravendita in una campagna viticola, un coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi contrattuali, qualora il loro volume totale abbia superato il quantitativo massimo annuo consentito per l'insieme della Comunità (Hl. 100.000 nella prima campagna 1988/89).

Nel secondo anno di applicazione della misura, l'A.I.M.A. ha sostenuto, per le operazioni di denaturazione di Hl. 13.975 di mosto concentrato, una spesa di £. 1.657.922.915.

4.9 AIUTI AI MOSTI CONCENTRATI UTILIZZATI NELLA VINIFICAZIONE

Gli aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione sono corrisposti a chi abbia utilizzato, entro determinati limiti e condizioni, mosti concentrati e mosti concentrati rettificati per elevare la gradazione naturale dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

Tali misure compensano i maggiori costi sostenuti in Italia per arricchire i prodotti a monte del vino mediante aggiunta di mosti concentrati e rettificati, non essendo consentito lo zuccheraggio, pratica ammessa in altri Paesi comunitari.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. durante il 1990, distinta per campagna vitivinicola, è complessivamente di £. 146.067.038.915 (All. n. 49).

4.10 AIUTI ALLE UVE E AI MOSTI UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SUCCHI D'UVA

Gli aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati nella fabbricazione di succhi d'uva sono stati concessi dalla Comunità per potenziare l'impiego dei prodotti della vite a fini diversi dalla vinificazione.

In tale modo le uve e i mosti di origine comunitaria hanno uno sbocco costante che contribuisce a rendere più stabile l'equilibrio tra la produzione e le utilizzazioni nel settore vitivinicolo.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. distinta per campagna vitivinicola, è complessivamente di £. 3.255.705.415 di cui £. 1.013.095.200 sostenute per le spese di organizzazione di una campagna promozionale a favore del consumo di succo d'uva prodotto durante le campagne 1988/89 (A11. 50).

4.11 TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE DEL BURRO

4.11.1 BURRO DESTINATO AD USO DOLCIARIO

La Comunità, per favorire al massimo lo smaltimento del burro, ha promosso contestualmente sia le vendite di prodotto dal libero mercato sia quelle di burro proveniente dalle scorte d'intervento.

La regolamentazione comunitaria prevede la possibilità di acquistare il burro all'intervento, a prezzo ridotto, oppure sul mercato, con erogazione da parte dell'A.I.M.A. di un aiuto.

Tali vendite vengono realizzate con il sistema della gara, che si effettua il secondo e quarto martedì di ogni mese.

La ditta autorizzata all'incorporazione diretta del burro o alla concentrazione in butteroil destinato alla pasticceria acquista liberamente il prodotto e concorre alla gara richiedendo alla Comunità un aiuto per la trasformazione.

Se l'aiuto fissato dalla Comunità è uguale o inferiore a quello richiesto, l'operatore risulta quindi aggiudicatario.

Il pagamento dell'aiuto, da parte dell'A.I.M.A., avviene qualora entro sei mesi dalla gara le imprese abbiano fabbricato direttamente i prodotti, oppure fabbricato o fatto fabbricare i prodotti previa concentrazione e denaturazione del burro; l'aiuto stesso è corrisposto immediatamente dopo tale trasformazione e previa costituzione dei depositi cauzionali di trasformazione, da

svincolarsi soltanto sulla base della prova dell'avvenuta utilizzazione finale del prodotto entro il suddetto termine di sei mesi.

Durante l'anno 1990 si sono svolte aggiudicazioni per t 7.500 circa ed erogati aiuti comunitari per un importo di £. 15.767.134.815.

4.11.2 BURRO DESTINATO ALL'UTILIZZAZIONE COME "BURRO DA CUCINA"

La possibilità per gli operatori di utilizzare burro di intervento o di libero mercato da destinare, previa concentrazione e denaturazione, come materia grassa per usi culinari è stata limitata, dalla regolamentazione comunitaria al solo approvvigionamento sul libero mercato.

Le procedure di aggiudicazione non divergono sostanzialmente da quelle relative all'acquisto del burro per uso dolciario, per cui l'operatore ogni secondo e quarto martedì del mese partecipa ad una gara per richiedere alla Comunità un aiuto alla trasformazione.

Nel corso dell'anno 1990 si sono svolte aggiudicazioni per t 474 ed erogati aiuti per un importo di £. 1.638.067.775.

4.12 - CESSIONI DI BURRO AD ENTI SOCIALI E A INDIGENTI

L'ingente produzione lattiera nell'area comunitaria, e quindi di burro, ha indotto la Comunità a favorire il consumo del prodotto soprattutto da parte delle categorie di consumatori socialmente meno abbienti, promuovendone la cessione a prezzo semigratuito e totalmente gratuito.

Nel primo caso rientrano le disposizioni comunitarie previste dal Reg. CEE 2191/81 il quale determina le modalità di cessione del burro a collettività ed istituzioni senza scopo di lucro, da parte di fornitori all'uopo autorizzati.

Questi ultimi, su domanda dell'istituzione, provvedono, previo rilascio di apposito buono A.I.M.A., a consegnare burro di libero mercato a prezzo ridotto per cui l'A.I.M.A. effettua, a consegna avvenuta, la liquidazione direttamente al fornitore dell'aiuto CEE pari a £. 2.507/Kg.

La misura, anche per la semplicità del meccanismo proposto dalla CEE, ha avuto una buona diffusione promuovendo il consumo di burro e favorendo categorie di soggetti a basso reddito e ha comportato la cessione di Kg. 480.691 di burro per un totale di £. 1.205.362.920. (Al. n. 51).

Nel secondo caso rientrano le disposizioni comunitarie previste dal Reg. CEE n. 3744/87 che consentono agli organismi di intervento di prelevare dalle scorte prodotti da distribuire agli indigenti, a titolo gratuito, previo confezionamento da parte di ditte aggiudicatarie del servizio.

Le istituzioni caritative preposte al ricevimento del burro ed alla consegna agli indigenti, in confezione da 500 gr. in scatola, sono le Caritas Diocesane e la C.R.I.

L'operazione, a totale carico della CEE, ha determinato l'uscita dall'ammasso di q.li 8.385,81 per un valore di £. 4.242.763.670, di cui q.li 6.256,70 effettivamente consegnati agli indigenti e q.li 2.129,11 trattenuti dall'aggiudicatario a titolo di compenso per le operazioni di confezionamento.

Nel corso dell'anno 1990 sono state effettuate n. 241 assegnazioni ad altrettante organizzazioni caritative sparse nel territorio nazionale (All. n. 52).

4.13 - DISTRIBUZIONE SEMIGRATUITA PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Fra le misure poste in essere dalla CEE per frenare la produzione lattiera eccedentaria e nel contempo favorire lo smaltimento del latte e dei prodotti derivati, una delle più rilevanti sotto il profilo economico-sociale è quella relativa alla distribuzione, a prezzo ridotto, di latte e formaggi agli alunni delle scuole.

Il numero dei buoni emessi è rimasto costante rispetto al passato, così come il contributo erogato che nel 1990 è stato di £. 14.116.145.270 pari a Kg. 24.116.267,2 di prodotti espressi in latte (All. n.53).

4.14 - PROGRAMMI PROMOZIONALI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Il prelievo, o tassa di corresponsabilità, è uno strumento posto in essere dalla CEE per frenare la produzione lattiera e, con apposito regolamento n. 1079/77 del Consiglio, la Comunità ha determinato l'ammontare generico e le modalità di esazione della tassa suddetta, destinata a gravare sull'intera produzione lattiera (escluse le zone di montagna).

Lo stesso regolamento auspica misure specifiche idonee, seppure limitate nel tempo, ad incrementare il consumo dei prodotti lattiero-caseari sul mercato comunitario e mondiale, a ricercare nuovi prodotti derivati dal latte e ad ampliare quelli esistenti nonché a migliorare la produzione lattiero-casearia della CEE.

A seguito di tali indicazioni del Consiglio, la Commissione CEE, con cadenza annuale ed a decorrere dalla campagna lattiera 1978/79, ha approvato specifici regolamenti, sulla base dei quali le organizzazioni lattierocasearie italiane e le Associazioni degli allevatori presentano i propri programmi e svolgono le relative azioni.

Nel corso dell'anno 1990 sono stati liquidati contributi per i programmi sottoindicati:

a) Programmi promozionali e pubblicitari	£.	9.997.370.090
b) Programmi ricerca nuovi prodotti	"	103.072.550
c) Programmi miglioramento qualità latte	"	7.182.991.405

4.15 - SCHEDARIO OLEICOLO ITALIANO

Nel corso del 1990 sono proseguite le attività di costituzione dello Schedario Oleicolo in Italia con il completamento dei lavori di rilevamento e di controllo dei dati dichiarati dagli olivicoltori nelle residue province di Sassari, Pisa, Arezzo, Terni, Napoli, Nuoro, Cagliari, Oristano, Savona, Genova, Ascoli Piceno, Lucca, Pistoia, Livorno, Ragusa (50%) ed inoltre a completamento Perugia, Ancona e Siena, assicurando così il controllo su tutto il territorio nazionale.

Sono state inoltre completate le attività di incontro in provincia con circa 100.000 singoli olivicoltori per i quali si era manifestata una discordanza significativa tra i dati rilevati dal Consorzio e quelli dichiarati dal produttore secondo quanto previsto dal Reg. CEE 586/88. Tale attività che ha interessato 28 province (per oltre l'80% della produzione nazionale ed oltre 800.000 produttori) ha consentito di determinare i definitivi dati di base e di poter effettuare il pagamento dei saldi degli aiuti alla produzione nei termini comunitari.

Sempre nel corso dell'anno sono state avviate le attività di cui al reg. CEE n. 586/88 su ulteriori 10 province (Rieti, Enna (50%), Campobasso, Ragusa (50%), Caltanissetta (50%), Firenze, Catania, Messina, Imperia) interessando circa 90.000 olivicoltori e completando ogni attività in provincia di Firenze.

Il 15 maggio 1990 hanno avuto inizio da parte di Agrisiel S.p.a. i lavori relativi all'Aggiornamento ed alla Gestione dello Schedario Oleicolo sulla base della Convenzione stipulata tra l'A.I.M.A. e l'Agrisiel il 12 aprile 1990.

E' stato effettuato l'impianto del Centro di gestione dello Schedario Oleicolo, sito in Via G.V. Bona, 65 - Roma. Sono quindi state svolte le attività di progettazione tecnica ed organizzativa degli spazi e delle risorse umane e strumentali necessarie per l'espletamento dei servizi del Centro.

In particolare sono stati predisposti: l'archivio dei documenti dichiarativi e tecnici dello schedario, gli spazi attrezzati relativi al servizio al pubblico, il Centro elaborazione dati e i locali occorrenti per le risorse dedicate alla gestione del Centro ed allo sviluppo del software.

Relativamente all'archiviazione fisica dei documenti sono stati presi in carico ed archiviati gli schedoni aziendali 85/86, le schede di rilevamento agronomico e le denunce 86/87 e 87/88. Sono state altresì prese in carico le denunce dall'82/83 all'85/86 e quelle relative alla campagna 88/89. L'archivio contiene alla data circa 10 milioni di documenti.

E' stato realizzato il software relativo alla presa in carico dei documenti, alla preorganizzazione dell'archivio fisico, alla costituzione dell'archivio magnetico del Centro di Gestione ed alla interrogazione on-line della posizione in archivio di ogni documento.

Non é stato possibile prendere in carico ed archiviare i materiali tecnici relativi a foto aeree, mappe catastali in quanto ancora necessari al Consorzio per lo Schedario Oleicolo relativamente alle attività di contenzioso e rilevamento delle nuove particelle.

Per quanto attiene all'aggiornamento dello Schedario, sono state avviate le attività propedeutiche inerenti in particolare la realizzazione del software. Sono state realizzate le procedure automatiche inerenti la pianificazione degli aggiornamenti da iniziare nel 1991 (effettuazione nuovi voli). E' altresì iniziata la realizzazione del "pacco software" per la gestione delle immagini digitali di foto aeree e mappe catastali, relativamente all'attività di fotointerpretazione preliminare.

A seguito della lettera del 3 ottobre 1990 con cui l'A.I.M.A. affida all'Agrisiel il coordinamento delle attività per le campagne olivicole a partire dall'88/89, sono stati instaurati contatti con il Consorzio per lo Schedario Oleicolo e sono state effettuate le attività di informatica relative all'individuazione delle particelle nuove e/o in aggiornamento, all'incrocio con i dati del Catasto ed alla predisposizione degli elaborati occorrenti per la fotointerpretazione degli olivi.

Relativamente al servizio al pubblico, da effettuare presso i locali del Centro di Gestione, sono terminate tutte le attività propedeutiche e si é in attesa dell'installazione della linea telefonica di collegamento tra il Centro di Elaborazione Dati dell'A.I.M.A. ed il Centro Elaborazione Dati del Centro di Gestione.

Per tutto il periodo in oggetto, infine, è stata svolta la funzione di coordinamento e direzione dei lavori e delle risorse del Centro.

L'attivazione del servizio, previsto inizialmente a partire dall'agosto 1990, risulta particolarmente necessaria in relazione alle esigenze di informazione e consultazione connesse con le attività attualmente in corso relative ai pagamenti per la campagna 1988/89.

4.16 - SCHEDARIO VITICOLO ITALIANO

Nel corso del 1990 si sono portati a termine i lavori di rilevamento e misurazione dei vigneti ricadenti nelle regioni Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna.

L'anno è stato caratterizzato da una completa revisione dei termini contrattuali al fine di assicurare due principali obiettivi:

- il primo di riferire l'intera contabilizzazione all'ettaro effettivamente vitato, anziché al vigneto o a numerosi prezzi unitari (ciò per garantire all'A.I.M.A. una migliore trasparenza contrattuale ed affidabilità nella determinazione dell'importo totale dei lavori che è passato da 87 a 103 miliardi di lire);

- il secondo di prevedere una presa di contatto con i viticoltori al fine di renderli partecipi dei risultati dello Schedario (ciò ha comportato da parte del Consorzio l'apertura di più sedi a livello provinciale ed uno slittamento dei tempi di consegna dei lavori al mese di marzo 1991).

Le quantità globali sino ad oggi lavorate si possono così sintetizzare: superficie vitata rilevata 516.000 Ha., numero vigneti 1.150.000, numero mappe catastali interessate 50.000, superficie aerofotografata 4.330.000 Ha., aziende investigate 600.000.

4.17 - PREMIO DI ABBANDONO DEFINITIVO DI SUPERFICI VITICOLE

Il premio di abbandono definitivo delle superfici viticole viene concesso a partire dalla campagna viticola 1988/89 e fino alla campagna viticola 1995/96 ai conduttori che abbandonano definitivamente le superfici viticole.

Il premio è calcolato in funzione della produttività delle superfici in questione, per tener conto del costo della operazione di estirpazione, della perdita del diritto di reimpianto e della perdita di redditi futuri.

Esso ha lo scopo di contribuire a ristabilire l'equilibrio tra la produzione e le utilizzazioni e pertanto la sua concessione comporta, per il conduttore, la perdita del diritto di reimpianto per la superficie che ha formato oggetto del premio.

La spesa sostenuta dall'A.I.M.A. durante il 1990 per estirpazione vigneti, per la campagna viticola 1989/90, è complessivamente di £. 152.496.803.980.

INTERVENTI NAZIONALI**A) INTERVENTI NAZIONALI COMPLEMENTARI A QUELLI COMUNITARI -**

Sono da comprendere tutti quegli interventi che pur trovando origine nella regolamentazione comune di mercato ed essendo spesso disposti dalla medesima, vengono attuati attraverso premi nazionali con spesa a carico del bilancio nazionale. In realtà si tratta di interventi che la Comunità, pur ritenendoli validi e necessari, non ritiene di poterli finanziare per difficoltà di bilancio.

Rientrano in questa categoria:

A.1 PREMIO PER IL MANTENIMENTO DELLE VACCHE NUTRICI che ha comportato nel 1990 una spesa di £. 17.847.138.865 (A11. 32).

A.2 PREMIO ALLA NASCITA DEI VITELLI, con una spesa di £. 37.208.015.404 (A11. 33).

A.3 AIUTI STOCCAGGIO PRIVATO VINI E MOSTI.

Anche per la campagna viticola 1988/89, la Comunità, in presenza di una situazione fortemente eccedentaria del mercato dei vini da tavola e dei mosti, ha consentito di concedere un aiuto all'ammasso privato a breve termine dei vini da tavola e dei mosti, alle stesse condizioni previste dalla normativa comunitaria per lo stoccaggio a lungo termine.

Tale aiuto è stato accordato con D.M. 16 settembre 1988, n. 431 per il periodo 10 ottobre 1988 - 15 dicembre 1988.

La spesa sostenuta è complessivamente di £. 710.795.805 come da allegato n. 54.

B) INTERVENTI NAZIONALI DI MERCATO

I settori interessati sono quelli non oggetto di regolamentazione comuni di mercato e per i quali gli Stati membri fanno fronte con interventi nazionali.

Rientrano in questa categoria i seguenti interventi:

B.1 - PATATE

Nel settore delle patate comuni per l'anno 1990 è stato attuato un intervento per la concessione di aiuti all'ammasso privato con durata massima di 5 mesi. L'importo dell'aiuto è stato fissato in £. 500 al quintale per ciascun mese di stoccaggio.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il quantitativo massimo di prodotto oggetto di contratti di stoccaggio è stato previsto in 3,7 milioni di quintali, suddivisi per ciascuna Regione in base alle capacità produttive accertate.

In attuazione dell'intervento sono stati posti sotto contratto complessivamente quintali 1.290.086,10 di patate così ripartiti per Regioni e province autonome:

EMILIA ROMAGNA	q.li	668.761
CALABRIA	q.li	292.076,10
ABRUZZO	q.li	85.461
LAZIO	q.li	93.000
PIEMONTE	q.li	122.788
PROV. AUT. BOLZANO	q.li	28.000

Nel corso del 1990 si è proceduto alla completa liquidazione degli aiuti spettanti ai produttori per l'ammasso privato attuato con il prodotto del 1989 e pari a £. 4.356.396.665.

E' stato attuato, inoltre, anche un intervento a sostegno del mercato pataticolo, in esecuzione dell'accordo interprofessionale tra produttori ed industrie trasformatrici.

I dati relativi ai quantitativi oggetto di tali aiuti ammontano a circa 735.000 quintali di prodotto avviato alla trasformazione industriale.

Sono state erogate nel corso del 1990 per tale intervento £. 6.520.000.000.

B.2 - PRODOTTI OTTENUTI DALLA DISTILLAZIONE DELLA FRUTTA E DELLE PATATE

In relazione al perdurare della crisi del mercato ortofrutticolo il CIPE, per favorire l'avvio alla distillazione delle eccedenze, ha deliberato anche per il 1989/90 l'acquisto dell'alcole ricavato dalla lavorazione della frutta e delle patate ritirate dal mercato.

Infatti, durante il 1990 sono stati acquistati Hn. 96.798 di alcole ricavati dalla lavorazione di q.li 2.207.001 di frutta e patate con una spesa complessiva di £. 13.609.826.915.

Anche gli atti di obbligazione con le Ditte depositarie dell'alcole da frutta e patate hanno subito, quest'anno le stesse innovazioni descritte nella parte relativa al deposito dell'alcole della gestione comunitaria.

La spesa sostenuta per i compensi di stoccaggio è stata di £.2.097.514.940. (All. n. 55).

B.3 - PRODOTTI OTTENUTI DALLA DISTILLAZIONE DEI VINI DA TAVOLA

Le distillazioni comunitarie vengono adottate allorquando, a causa di raccolti abbondanti, si verifica uno squilibrio tra produzione e consumo tale da rendere necessaria l'eliminazione delle eccedenze produttive per ristabilire l'equilibrio del mercato.

D'altra parte, per evitare che la crisi nel settore vinicolo si trasferisca a quello dei prodotti della distillazione, è necessario ritirare dal mercato le quantità di tali prodotti che non hanno possibilità di sbocco.

Tuttavia, in assenza di una regolamentazione comunitaria nel settore dell'alcole, occorre intervenire con provvedimenti nazionali al fine di evitare che si verifichino gravi perturbazioni sul mercato o addirittura che venga vanificata l'efficacia delle distillazioni comunitarie facoltative.

A tal fine l'A.I.M.A., a seguito della deliberazione del CIPE, procede all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione sul mercato interno e per l'esportazione, dei prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola di produzione nazionale e cioè alcole e acquavite.

Nel 1990 l'Azienda ha proceduto all'acquisto di complessivi ettanidri 489.451 di alcole e acquavite, con una spesa di £. 71.536.417.490 (All. n. 56).

Alla fine dello stesso anno le scorte di alcole e acquavite di vino, in deposito presso i magazzini dell'intervento, hanno registrato una sensibile diminuzione a causa delle estrazioni per le vendite in atto. Alla fine di tale anno le giacenze del prodotto della distillazione provenienti da interventi nazionali ammontavano a complessivi ettanidri 5.506.280 di cui ettanidri 979.293 di acquavite invecchiata.

Anche per la gestione nazionale sono state apportate, per l'anno 1990, le stesse innovazioni apportate agli atti di obbligazione di deposito relativi alla gestione comunitaria.

Tali innovazioni (meglio illustrate nella parte della gestione comunitaria) sono finalizzate ad assicurare una maggiore garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte degli operatori che detengono in deposito alcole di proprietà dell'Azienda e che pertanto investono la figura più specifica di "Assuntori dell'A.I.M.A."

Per tali prodotti nel corso del 1990 sono stati corrisposti compensi di magazzinaggio per un importo complessivo di £. 71.049.136.920. (All. n. 57).

Nel corso del 1990, anche per l'alcole conferito all'A.I.M.A. con interventi nazionali, e detenuti nei magazzini delle Ditte depositarie, si sono adottate misure per lo smercio dello stesso verso destinazioni che escludono qualsiasi perturbazione del mercato nazionale e comunitario.

Per quanto riguarda l'alcole e l'acquavite fresca, conservata in contenitori di acciaio, interessanti sbocchi sono stati individuati, in analogia alle gare comunitarie in atto, dai settori del carburante, del combustibile e del denaturato.

Infatti, verso questa direzione si sono svolte, nel corso del 1990, due gare nazionali per la vendita di 2 milioni circa di ettolitri di prodotti.

E' evidente che lo smercio dell'alcole verso tali destinazioni rappresenta, sino ad oggi, l'unica possibilità per una politica tesa verso un graduale alleggerimento delle scorte che nel corso degli ultimi anni avevano raggiunto un esorbitante incremento.

In particolare nel corso del 1990, in riferimento alle citate gare, sono stati aggiudicati Hn. 1.700.000 circa di alcole ad un prezzo medio di £. 18.000/Hn. per l'alcole destinato ad uso industriale nei paesi extracomunitari e ad un prezzo medio di £. 100.000/Hn. per l'alcole destinato all'interno della Comunità stessa, con un introito complessivo di £. 7.040.682.500 (All. n. 58).

Per quanto concerne, invece, l'acquavite invecchiata in deposito nei magazzini di invecchiamento, sussiste la possibilità della graduale immissione sul mercato interno a prezzi che consentono il recupero quasi totale degli oneri di acquisto e magazzinaggio.

Infatti, nel 1990 sono stati venduti ettanidri 66.000 di acquavite invecchiata almeno un anno a prezzi compresi tra £. 149.500 e £. 165.000 per ettanidro. Le vendite dell'acquavite invecchiata effettuate nel corso del 1990 hanno determinato un incasso per l'Azienda di complessive £. 19.098.540.000.

B.4 - OLIVE DA MENSA

Nel 1990 il CIPE ha deliberato fra gli interventi nazionali dell'Azienda anche l'attuazione dell'ammasso privato delle olive da mensa delle qualità più pregiate.

A tale intervento non si è dato ancora corso in quanto presso la Commissione CEE è in corso la verifica di compatibilità del programma in questione con la normativa comunitaria vigente nel settore.

SOSTEGNI DI EMERGENZA

C.1 INTERVENTI NAZIONALI A FAVORE DEGLI INDIGENTI

Nell'ambito delle distribuzioni di prodotti lattiero-caseari alle fasce di soggetti meno abbienti, nel corso dell'anno scorso si è dato inizio ad una assegnazione di vari tipi di formaggi, sempre per il tramite della C.R.I. e delle Caritas Diocesane.

Infatti, con delibera CIPE del 28 giugno 1990, sono stati stanziati 20 miliardi per la distribuzione di q.li 21.206,48 di formaggi così ripartiti:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Provolone	q.li	1.486,24
Pecorino Romano	q.li	1.494,58
Brà	q.li	1.355,46
Toma	q.li	878,20
Fontal	q.li	1.352,98
Gorgonzola	q.li	2.705,96
Asiago	q.li	1.386,96
Montasio	q.li	1.352,98
Grana Padano	q.li	8.776,12

di cui la metà, q.li 10.603,24, da consegnare a titolo semigratuito per il tramite della Caritas di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista di Forlì alla Caritas di Breslavia per la distribuzione agli indigenti polacchi, e i rimanenti q.li 10.603,24, da distribuire, a titolo gratuito e per il tramite delle suddette C.R.I. e Caritas Diocesane, agli indigenti nazionali.

Nell'anno 1990 si sono svolte le procedure per l'affidamento del servizio per la confezione e la consegna dei formaggi alle Organizzazioni caritative, mentre la distribuzione ai soggetti indigenti, iniziata sul finire del decorso 1990, si concluderà entro i primi mesi dell'anno successivo.

INCENTIVI DI RISTRUTTURAZIONE

D.1 - ZUCCHERO

Nel settore dello zucchero l'A.I.M.A. ha attuato gli interventi nazionali ai sensi del Reg. CEE 1785/81 e in applicazione della deliberazione del Comitato Internazionale per la Programmazione Economica.

La misura ha la funzione di strutturare il mercato nei limiti delle quote di produzione assegnate, anche in rapporto a specifico accordo interprofessionale tra industrie saccarifere e produttori di bietole.

L'importo perequativo straordinario corrisposto alle imprese saccarifere è di £. 103 miliardi, riferiti alla quota di produzione conseguita nella campagna 1989/90 per t 156.825.

D.2 - ABBATTIMENTO VACCHE DA LATTE

Nel corso del 1990 si è proceduto al completamento dei pagamenti riguardanti sia l'abbattimento dei capi bovini da latte che le eventuali sostituzioni degli stessi con capi bovini di razze da carne, in esecuzione del D.M. n. 524 del 21 dicembre 1987.

Tali pagamenti hanno comportato una spesa complessiva di £. 1.620.350.000.

D.3 - BOVINI E SUINI

Nel corso del 1990 si é provveduto a completare le erogazioni relative agli interventi straordinari per il settore zootecnico in esecuzione della delibera del CIPE del 7 agosto 1989, da quello assunto in data 2 maggio 1989 a seguito della avvenuta verifica di compatibilità con la regolamentazione comunitaria.

Gli aiuti corrisposti nel corso del 1990 sono stati pari a £. 30.968.285.500 per il settore bovino e £. 334.733.500 per il settore suino.

D.4 - AIUTI A FAVORE DEI PROSCIUTTI STAGIONATI

Con delibera CIPE del 27 ottobre 1988 é stato autorizzato un piano d'intervento nazionale a favore del settore dei prosciutti stagionati dai produttori aderenti ai Consorzi di tutela.

I programmi presentati dai Consorzi di tutela hanno riguardato in particolare, l'accertamento del permanere delle caratteristiche organolettiche e di salubrità dopo un prolungato periodo di stagionatura e ciò al fine di assicurare al prodotto, che ha conquistato di recente la piazza americana, affermarsi sempre più sul mercato mondiale.

Nel 1990 sono stati corrisposti ai Consorzi ulteriori acconti sui rispettivi programmi, nonché i saldi spettanti a conclusione dei programmi stessi con una spesa complessiva di £. 13.107.865.270.

D.5 - CONTRIBUTO NAZIONALE AI PRIMI ACQUIRENTI DI SEMI DI SOIA

Nel programma di interventi dell'A.I.M.A. per il 1989 è stata prevista una misura nazionale che andava a compensare i primi acquirenti di semi di soia del maggior prezzo pagato ai produttori in base ad un accordo interprofessionale intervenuto prima dell'entrata in vigore della regola generale prevista dall'art. 2 del Reg. CEE n. 2290/87.

Tale regola generale, secondo la quale l'importo dell'integrazione era quello valido all'inizio della campagna 1987/88, è stata ritenuta applicabile dalla Commissione CEE anche ai contratti già stipulati, per i quali i primi acquirenti erano tenuti a versare ai produttori un importo che l'integrazione non poteva coprire.

L'A.I.M.A., nel corso del 1990 dopo aver accertato presso la Comunità la compatibilità di tale contributo nazionale con la normativa comunitaria, ha provveduto, sulla base della documentazione attestante il maggior pagamento ai produttori di semi di soia, a versare ai primi acquirenti, il contributo nazionale in questione per un importo complessivo di £. 28.038.243.000.

D.6 - AGRUMI

A seguito di accordi interprofessionali stipulati tra le parti interessate nelle decorse annate, l'A.I.M.A., sulla base di apposite delibere CIPE, ha provveduto ad integrare nei confronti delle industrie trasformatrici, delle Associazioni dei produttori per le decorse annate ed in particolare per la campagna 1989/90, il prezzo comunitario e relative compensazioni, a sostegno di un settore il cui mercato si presentava particolarmente pesante.

Quanto sopra al fine di rendere competitivo il mercato nazionale nei confronti della concorrenza dei paesi del bacino mediterraneo oltre che quelli notoriamente produttori di succhi di agrumi quali Brasile, Israele, ecc.

Per l'attività di coordinamento, controllo e assistenza sono stati riconosciuti i sostegni anche in favore delle Unioni professionali e delle Associazioni di categoria interessate nelle aliquote e per i quantitativi sottoelencati ed appresso dettagliatamente specificati.

Sostegni alle Unioni (£. 100/q.le) per:

Arance:	q.li 8.373.394,72 x 100 =	£.	837.339.472
Limoni:	q.li 2.498.865,47 x 100 =	£.	249.886.547
Mandarini:	q.li 498.757,92 x 100 =	£.	49.875.792

TOTALE

£. 1.137.101.811

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aiuti alle Associazioni dei Produttori:

Arance:	q.li 8.458.628,38 x 3.600 =	£. 30.451.062.168
Limoni:(1° sem)	q.li 659.047,07 x 1.000 =	£. 659.047.070
Limoni:(2° sem)	q.li 2.498.865,47 x 1.000 =	£. 2.498.865.470
Mandarini:	q.li 498.757,92 x 3.300 =	£. 1.645.901.136
Clementine:	q.li 5.224,96 x 1.000 =	£. 5.224.960
TOTALE		£. 35.260.100.804

Aiuti alle industrie di trasformazione:

Arance:	q.li 8.405.456,76 x 3.205,70 =	£.26.945.372.670
Limoni:(1°sem)	q.li 673.723,97 x 7.000 =	£. 4.716.067.790
Limoni:(2°sem)	q.li 2.491.514,09 x 5.260,80 =	£.13.107.357.290
TOTALE		£.44.768.797.750

Sono stati pagati, altresì, per analogo motivo sostentamenti nazionali per un ammontare di £.1.943.752.370 riferiti alla campagna precedente.

Interventi particolari sono stati previsti per l'esportazione di agrumi allo stato fresco in Polonia, riconoscendo agli esportatori un'aliquota di £. 15.000/q.le per q.li 41.459,00 esportati con un esborso complessivo di £. 621.885.000, nonché un aiuto pari a £. 30.000/q.le di succo di arancia commercializzato in paesi terzi, per un volume complessivo

di q.li 219.183,37 di succo, per una spesa totale di £. 6.553.501.100, oltre ad un residuo della campagna precedente pari a £. 4.394.116.310.

D.7 - FRUTTA SECCA IN GUSCIO

Con delibera adottata il 20 luglio ed il 30 novembre 1989, il Consiglio di Amministrazione dell'A.I.M.A. decise la corresponsione in favore dei produttori di nocciole di un aiuto pari a £. 16.000/q.le riferito ad un quantitativo massimo di 200.000 q.li di prodotto, dell'annata 1989, da tenere in magazzino stoccato e fuori commercio per un periodo di 3 o 4 mesi a scelta dei produttori.

Da quanto sopra, risultarono beneficiari nel 1990, tra singoli ed associati, n. 480 produttori, per un totale di q.li 193.357,79 di nocciole ammassate e per una spesa complessiva pari a £. 12.000.133.900.

FORNITURE, IN AIUTO ALIMENTARE, AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

L'A.I.M.A. ha il compito di provvedere all'attuazione di tutti gli aiuti nazionali alimentari sia ai Paesi in via di sviluppo che ai Paesi dell'Europa centro-orientale, nel quadro delle azioni volte a sostenere il processo di riforma economica e sociale in atto in tali Paesi.

AZIONI NAZIONALI

Le azioni nazionali, che vengono disposte dalle competenti autorità del Governo italiano, a favore dei Paesi in via di sviluppo, traggono origine sia da specifiche convenzioni internazionali sull'aiuto alimentare in cereali e prodotti derivati (riso, frumento, mais, farina, pasta alimentare) sia, al di fuori di tali convenzioni, con l'esecuzione di forniture sempre più numerose di prodotti alternativi agro-alimentari, in specie del Mezzogiorno, di cui l'Italia risulta eccedentaria.

Ciò in adempimento di una precisa politica di Governo tendente ad incrementare l'utilizzo di tali prodotti e sulla base di precise direttive impartite dal CICS in materia dei prodotti da destinarsi in aiuto alimentare a titolo nazionale. Detti prodotti possono essere classificati in tre principali categorie:

- 1) cereali e derivati compreso il riso e la pasta, intesi come interventi di assistenza alimentare di base, al fine di assicurare indispensabile apporto energetico;
- 2) speciali prodotti formulati ad elevata densità nutrizionale (liofilizzati e iperproteici), particolarmente adatti, per le loro caratteristiche, ad essere positivamente utilizzati dalle popolazioni bisognose;
- 3) prodotti trasformati diversi riconosciuti idonei ad essere compresi nelle fonti di aiuto, tenuto conto del valore nutrizionale e della loro disponibilità e rispondenza alle condizioni d'uso.

Le azioni di aiuto vengono realizzate dall'A.I.M.A. a seguito di accordi bilaterali che l'Italia e, per essa, il Ministero degli Affari Esteri (Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo), contrae con i Paesi ed Organismi destinatari e nei quali sono previsti i tempi di esecuzione e le modalità di consegna (FOB, CIF, EXSHIP ed EX-QUAI), o a seguito di accordi multilaterali (forniture al PAM - PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE C/O FAO, con i fondi del contributo italiano).

I prodotti da destinarsi in aiuto alimentare vengono individuati, d'intesa con i Paesi beneficiari, avuto riguardo alle disponibilità di mercato e tenuto conto della peculiarità degli aiuti alimentari destinati alla lotta contro la fame nel mondo e delle esigenze dei Paesi europei interessati.

I dati riassuntivi dell'attività dell'AIMA, nel corso del 1990, riguardanti l'attuazione di programmi di aiuti per l'anno 1990 e precedenti, per quanto attiene agli interventi originati da accordi diretti nel nostro Paese con i Beneficiari nell'ambito delle convenzioni internazionali sull'aiuto alimentare, evidenziano l'esistenza, oltre che della tradizionale fonte di assistenza in cereali e derivati, di vari altri prodotti che vanno dagli speciali prodotti liofilizzati e iperproteici ai prodotti trasformati diversi.

1. CEREALI

Per quanto concerne il settore dei cereali, come precisato nei prospetti di cui agli allegati da n. 59 a 62, sono stati attuati a favore dei Paesi in via di sviluppo aiuti per forniture in vari prodotti (riso, pasta, frumento tenero e duro) per un quantitativo totale pari a tonn. 76258,220 con una spesa complessiva di L. 53.323.397.740 comprensiva della quota restituzione gravante sul FEOGA ammontante a £. 15.811.627.880. Gli importi delle quote di restituzione per tali forniture ammontano, come precisato nei menzionati allegati, rispettivamente, per il riso a £. 7.770.300.825, per la pasta a £. 398.537.265, per il frumento tenero a £. 1.856.918.710 e per il frumento duro a £. 5.785.871.080.

A fronte di tali aiuti per il settore dei cereali sono state sostenute, altresì, spese per il controllo qualitativo e quantitativo delle merci ammontanti a £. 234.773.215.

Sempre per il settore dei cereali, nel corso del 1990, sono state, altresì, disposte ed attuate, o ancora in fase di esecuzione, a favore dei Paesi interessati, forniture per un valore complessivo di £. 13.750.000.000 come specificato negli stessi citati prospetti da n. 59 a n. 62. Per tali forniture le spese degli aiuti sono in corso di liquidazione a favore delle ditte incaricate delle forniture stesse.

2. SPECIALI PRODOTTI LIOFILIZZATI E IPERPROTEICI

Nel corso dell'anno 1990, a favore dei Paesi bisognosi, sono stati attuati aiuti alimentari in prodotti agro-alimentari liofilizzati per tonn. 176,760 di carne granulata di manzo liofilizzata e tonn. 1.293,030 di minestrone liofilizzato per un importo rispettivamente di £. 11.450.000 e di £. 26.150.000.000 come evidenziato nei prospetti di cui agli allegati n. 63 e n. 64.

Anche per tale settore nel corso del 1990 sono state disposte e sono tuttora in fase di esecuzione, a favore dei Paesi bisognosi, forniture per un valore complessivo pari a L. 24.500.000.000 come specificato negli stessi prospetti.

3. PRODOTTI TRASFORMATI DIVERSI

I prodotti trasformati diversi vanno dall'olio di oliva, e di semi, al concentrato di pomodoro, alle marmellate, ai succhi di frutta e prodotti inscatolati in genere, alle sardine sott'olio di oliva, ai biscotti, pastine, succhi di frutta dietetici e omogeneizzati di carne e verdure per la prima infanzia, alla conserva di carne, allo zucchero, e sono molto adatti per le molteplici esigenze delle popolazioni bisognose.

3.1 OLIO DI SEMI DI SOIA E GIRASOLE

Nel 1990 sono stati attuati aiuti per complessive tonn. 26.918,141 per un importo di L. 30.841.327.360 come specificato nel prospetto di cui all'allegato n. 65. Tale importo è al netto delle spese di sorveglianza ammontanti a L. 221.332.485. Per tale settore sono in corso di esecuzione forniture per un valore di L. 14.500.000.000 a favore dei Paesi bisognosi come specificato nello stesso prospetto n.65.

3.2 CONSERVA DI CARNE

Nel 1990 sono stati attuati aiuti in conserva di carne, ottenuta utilizzando per la massima parte carne congelata immagazzinata presso l'organismo d'intervento italiano, per complessive tonn. 431,141 per un importo di L. 1.977.747.175

comprensivo della quota restituzione come specificato nell'apposito prospetto di cui all'allegato n. 66.

3.3 SARDINE

Nel 1990 sono stati attuati aiuti in sardine sott'olio per tonn. 173,453 pari ad un valore di L. 1.084.738.400 e sono state disposte forniture per un valore di L. 4.100.000.000 come specificato nel prospetto n. 67.

3.4 ZUCCHERO

Per quanto concerne il settore dello zucchero nel corso del 1990 sono state disposte e sono in fase di esecuzione forniture per un valore di L. 10.940.000.000 come specificato nel prospetto allegato n. 68.

3.5 TRIPLO CONCENTRATO DI POMODORO

Nel 1990 sono stati attuati aiuti in triplo concentrato di pomodoro per tonn. 160 pari ad un valore di L. 500.000.000 come indicato nel prospetto di cui all'allegato n. 69.

3.6 PRODOTTI DIETETICI PER LA PRIMA INFANZIA

Nel corso dell'anno 1990 sono stati, altresì, attuati aiuti in prodotti dietetici per la prima infanzia per complessive tonn. 358,231 a favore dei Paesi bisognosi per un importo di L. 1.878.944.975 comprensivo della quota restituzione ammontante a L. 48.283.365 come specificato nel prospetto di cui all'allegato n. 70.

Sempre per tale settore sono state disposte e sono in corso di attuazione forniture per un valore di L. 2.000.000.000 come riportato nel citato allegato n. 70.

INTERVENTI MULTINAZIONALI (P.A.M.)

Sono state poi espletate le procedure per le esecuzioni di forniture finanziate con il contributo italiano, di prodotti alimentari diversi come frumento duro e tenero, pasta alimentare e olio di semi di soia da parte di organismi internazionali (PAM - Programma Alimentare Mondiale c/o FAO-Roma).

Per quanto riguarda il settore dei cereali, come specificato sul prospetto di cui all'allegato n. 71, sono stati attuati aiuti per un valore complessivo di L. 6.940.280.000 al lordo della quota di restituzione ammontante a L. 388.978.765.

Per l'olio di semi di soia sono stati attuati aiuti per tonn. 606 per un valore pari a L. 597.963.415 come specificato nel prospetto allegato n.72.

A fronte dei menzionati aiuti sono state sostenute spese per il controllo qualitativo e quantitativo delle merci per complessive L. 49.565.000.

Anche relativamente agli interventi multinazionali sono stati disposti aiuti, in corso di esecuzione, per forniture di prodotti liofilizzati per un valore di L. 885.750.000.

Sempre in relazione alle esigenze prospettate dal PAM all'AIMA sono state, inoltre, espletate le procedure per l'esecuzione di forniture a favore dei Paesi in via di sviluppo i cui pagamenti sono effettuati direttamente dal PAM medesimo a fronte di fondi all'uopo accreditati dal Ministero degli Affari Esteri.

Tali forniture hanno riguardato i Paesi ed i prodotti indicati nel citato prospetto allegato n. 72.

INTERVENTI NAZIONALI A FAVORE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRO-ORIENTALE

Per quanto riguarda gli aiuti alimentari disposti a favore dei Paesi dell'Europa centro-orientale come Polonia, Bulgaria e Romania nel corso del 1990, sulla base di apposite determinazioni assunte dalle competenti autorità del Governo italiano - delibere CIPE del 19.12.1989 e 24.5.1990 - sono stati programmati interventi a favore della Polonia successivamente attuati in conformità a piani operativi predisposti in accordo con il Ministero degli Affari Esteri utilizzando i mezzi derivanti dalla gestione finanziaria A.I.M.A.

Anche per le forniture alla Polonia è possibile classificare i prodotti destinati nelle principali categorie dei cereali e derivati, dei liofilizzati e iperproteici, dei prodotti trasformati diversi, nonché degli agrumi.

A) CEREALI

Per quanto riguarda i cereali, come precisato nel prospetto allegato n. 73, a favore della Polonia sono stati disposti aiuti in riso pari a tonn. 14.000 per un valore complessivo di £. 9.500.000.000 (al netto della quota di restituzione) di cui è stato fornito un 1° lotto di tonn. 7.000 per un costo di £. 4.725.560.000.

Il residuo quantitativo da fornire è in fase di esecuzione.

B) PRODOTTI LIOFILIZZATI

Per quanto riguarda i prodotti agro-alimentari liofilizzati, nel corso del 1990 sono stati attuati aiuti per tonn. 557,676 di carne granulata di manzo liofilizzata e tonn. 306,522 di minestrone liofilizzato per un importo, rispettivamente, di £. 34.000.000.000 e £. 6.000.000.000. (all. 74)

In tale settore sono stati forniti, altresì, aiuti all'Ungheria in carne granulata liofilizzata e minestrone liofilizzato per un valore complessivo di £. 1.000.000.000, facente carico sui fondi della normale gestione degli aiuti bilaterali ai Paesi in via di sviluppo.

C) PRODOTTI TRASFORMATI DIVERSI

Per quanto riguarda i prodotti trasformati diversi, nel corso del 1990 sono stati attuati a favore della Polonia aiuti in forniture di olio di oliva e di doppio concentrato di pomodoro.

Come specificato nel prospetto allegato n. 75, per l'olio di oliva sono state fornite tonn. 5.158,674 per un valore complessivo di £. 12.999.949.330, al netto delle spese di controllo ammontanti a £. 48.233.380, mentre per il doppio concentrato di pomodoro sono state fornite tonn. 3.490 per un valore complessivo di L. 5.933.000.000 al netto delle spese di controllo ammontanti a £. 62.820.000.

In tale settore sono state, altresì, disposte nel corso del 1990 forniture in succhi concentrati di agrumi per un valore complessivo di £. 10.480.500.000 da liquidarsi alle ditte fornitrici interessate nel corso del successivo anno 1991.

AGRUMI

Infine, nel corso del 1990 sono stati disposti, sempre a favore della Polonia, aiuti alimentari in agrumi che hanno riguardato tonn. 3.441 di arance per un valore complessivo di £. 1.703.165.800 e tonn. 4.981,890 di limoni per un valore complessivo di £. 3.083.493.745 (Al. 76).

In tale settore sono in fase di esecuzione forniture per n. 3 lotti di arance per un valore di £. 742.500.000 circa.